

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 22 dicembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2025, n. 194.

Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. (25G00201)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2025.

Nomina del dott. Luigi Taranto a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in sostituzione del dott. Vito D'Ingeo. (25A06851)..... Pag. 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 dicembre 2025.

Termini e modalità di trasmissione dei dati, per l'anno 2025, relativi alle minori entrate per l'applicazione dell'esenzione dal canone unico patrimoniale, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (25A06847)..... Pag. 23

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «MUSICALISE» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14420/2025). (25A06751)..... Pag. 26



DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «ICAREWOUNDS» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14417/2025). (25A06752). Pag. 31

DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «EU-MIND» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14415/2025). (25A06753). Pag. 35

DECRETO 17 novembre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «AQUABALANCE» nell'ambito del programma SBEP 2023. (Decreto n. 282/2025). (25A06823). Pag. 39

DECRETO 19 novembre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MININGIMPACT3» nell'ambito del programma JPI Oceans 2023. (Decreto n. 297/2025). (25A06824). Pag. 43

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 2 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Grafica & Stampa società cooperativa», in San Severino Marche e nomina del commissario liquidatore. (25A06754). Pag. 48

DECRETO 2 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bonobo società cooperativa sociale», in Civitanova Marche e nomina del commissario liquidatore. (25A06755). Pag. 49

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Usymro». (Determina n. 1587/2025). (25A06756). Pag. 50

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di sargramostim, «Imreplys». (Determina n. 1588/2025). (25A06757). Pag. 53

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di palopepteriparatide, «Yorvipath». (Determina n. 1589/2025). (25A06758). Pag. 55

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Resmetirom, «Rezdiffra». (Determina n. 1590/2025). (25A06759). Pag. 58

DETERMINA 15 dicembre 2025.


Inserimento del medicinale Abraxane nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di carcinomi ginecologici e mammari in pazienti che hanno mostrato reazione di ipersensibilità alla terapia standard a base di taxani (o per le quali la premedicazione corticosteroidica, necessaria per la terapia a base di taxani, sia controindicata). (Determina n. 1750/2025). (25A06888). Pag. 60

DETERMINA 15 dicembre 2025.

Inserimento del medicinale Cabozantinib (Cabometyx) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento in monoterapia dei pazienti, di età maggiore di 12 anni, affetti da sarcoma di Ewing, PS 0-2, resistenti o recidivati, in progressione ad almeno 2 linee di trattamento sistemico. (Determina n. 1751/2025). (25A06889). Pag. 62

DETERMINA 15 dicembre 2025.

Esclusione del medicinale Cetuximab dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per la somministrazione quindicinale (EOW) a un dosaggio di 500 mg/m² in tutte le indicazioni autorizzate per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto e per la somministrazione quindicinale (EOW) a un dosaggio di 500 mg/m² nella fase di mantenimento in monoterapia per il trattamento della malattia ricorrente e/o metastatica da carcinoma a cellule squamose di testa e collo. (Determina n. 1752/2025). (25A06890). Pag. 63



DETERMINA 15 dicembre 2025.

Esclusione del medicinale Eculizumab (Soliris) dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per la prevenzione delle recidive nei pazienti affetti da sindrome emolitica uremica atipica (SEUa). (Determina n. 1753/2025). (25A06891) . Pag. 65

DETERMINA 15 dicembre 2025.

Inserimento del medicinale Nivolumab (Opdivo) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule squamose del canale anale, in stadio IV metastatico o avanzato non candidabile a chirurgia, in progressione a chemioterapia di prima linea a base di Carboplatino/Cisplatino + 5FU o Carboplatino/Paclitaxel. (Determina n. 1754/2025). (25A06892) Pag. 66

DETERMINA 15 dicembre 2025.

Modifica dei criteri di inclusione e della durata del trattamento di cui alla determina AIFA n. 65882/2023, relativa all'inserimento del medicinale Emicizumab (Hemlibra) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dell'emofilia A acquisita. (Determina n. 1755/2025). (25A06893) Pag. 68

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

DECRETO 26 novembre 2025.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026. (25A06783) Pag. 69

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linezolid, «Linezolid Demo» (25A06848) Pag. 126

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoviraxlabiale» (25A06849) Pag. 127

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (25A06850) Pag. 127

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 831 del 29 maggio 2025, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Briladona». (25A06872) Pag. 128

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Rettifica del comunicato concernente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Farina di Neccio della Garfagnana». (25A06825). Pag. 128

Ministero dell'interno

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Giugliano in Campania (25A06912) Pag. 128

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2025.

Approvazione del programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale 2023-2025. Aggiornamento 2024-2025. (25A06784)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2025, n. 194.

Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», e in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», e in particolare l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 3;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»;

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2015, recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2017, recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consi-

glio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60, recante «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 2020, recante «Differimento di termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale a causa della pandemia di COVID-19 e recepimento della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 30 novembre 2020, recante «Definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate»;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;


Vista la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;

Visto, in particolare, il Considerando n. 19 della medesima direttiva (UE) 2025/872 che prevede, tra l'altro, che «La gamma di informazioni da scambiare dovrebbe tener conto delle misure transitorie di cui all'Allegato I, sezione XI, della direttiva 2011/16/UE»;

Visto, inoltre, l'articolo 1, numero 2), della citata direttiva (UE) 2025/872, che modifica l'articolo 8, paragrafo 3-bis, della direttiva (UE) 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;

Visto, in particolare, il Considerando n. 9 della citata direttiva (UE) 2023/2226 che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri, nell'attuazione della medesima direttiva,



«dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti, che figurano nel documento “Norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali: quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e aggiornamento 2023 dello *standard* comune di comunicazione di informazioni”, pubblicato dall’OCSE l’8 giugno 2023 (“commentari sul modello di accordo tra autorità competenti”), e del quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare un’applicazione coerente negli Stati membri»;

Visto, inoltre, il Considerando n. 14 della medesima direttiva (UE) 2023/2226 che prevede che «La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività regolamentati e autorizzati a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e ai gestori di cripto-attività che non lo sono. Entrambi sono denominati prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in quanto sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi della presente direttiva. Il concetto generale di cripto-attività è molto ampio e comprende anche le cripto-attività che sono state emesse in modo decentrato, nonché gli *stablecoin*, compresi i *token* di moneta elettronica quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114, e alcuni *token* non fungibili (*non-fungible tokens - NFT*). Le cripto-attività che possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento sono soggette all’obbligo di comunicazione a norma della presente direttiva. Pertanto, i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione dovrebbero valutare caso per caso se le cripto-attività possano essere utilizzate a fini di pagamento e di investimento, tenendo conto delle esenzioni di cui al regolamento (UE) 2023/1114, con particolare riguardo a una rete limitata e a determinati *utility token*»;

Visto, altresì, il Considerando n. 26 della citata direttiva (UE) 2023/2226 che prevede, tra l’altro, che nell’attuare le ultime modifiche dello *standard* comune di comunicazione di informazioni incluse nella medesima direttiva «gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo *standard* comune di comunicazione di informazioni, comprese le ultime modifiche di tale *standard*, quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri»;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010»;

Visto l’Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l’implementazione del nuovo *standard* unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common reporting standard - CRS*), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;

Visto il modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale da parte

di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorità competenti ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (*Common reporting standard*);

Visto il Commentario al citato modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, che illustra e interpreta le disposizioni ivi previste;

Visto il Manuale di attuazione del *Common reporting standard* (*CRS Implementation Handbook*);

Visto l’*Addendum* all’Accordo multilaterale tra autorità competenti in materia di scambio di informazioni basato sul *Common Reporting Standard*, firmato il 20 novembre 2024;

Visto l’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio di informazioni basato sul *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF MCAA), firmato il 20 novembre 2024;

Visto il Commentario al citato *Crypto-Asset Reporting Framework*;

Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937»;


Visto l’articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Visti l’articolo 35, comma 2, e l’articolo 102, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;

Visto la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;



Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 novembre 2025;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il capo II del presente decreto modifica la disciplina sullo scambio di informazioni nel settore fiscale prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, dal decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, dal decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, nonché la disciplina sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari di cui alla legge 18 giugno 2015, n. 95.

2. Il capo III del presente decreto prevede la disciplina sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su cripto-attività.

3. Il capo IV contiene la clausola di invarianza finanziaria e disciplina la decorrenza delle disposizioni del presente decreto.

Capo II

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 dopo il comma 1.1., è aggiunto il seguente: «1.2. Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno

cinque delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.»;

b) all'articolo 5, comma 1-*quater*, le parole «persone fisiche.» sono sostituite dalle seguenti: «persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del presente comma, indipendentemente dall'importo indicato nel ruling, se detto importo riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attività diversi, l'importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni, servizi o attività sono oggetto di più operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.».


c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Articolo 5-*bis* «Rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera»

1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2030, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono a soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea redditi da lavoro dipendente e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, ove possibile, rilevano e indicano nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza del percettore.

2. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, nelle istanze presentate in relazione a *ruling* preventivo transfrontaliero come definito all'articolo 2, comma 1, lettera h-*bis*), è indicato, ove possibile, anche il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza e alle altre persone che possono essere interessate dal *ruling* preventivo transfrontaliero.

3. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entità appartenenti al gruppo multinazionale, l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata, rileva e comunica, ove



possibile, il numero di identificazione fiscale attribuito alle medesime entità da parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale.

4. Nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 5 e dello scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, l'Agenzia delle entrate comunica anche le informazioni relative al numero di identificazione fiscale ricevute sulla base delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.»

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»

1. Al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario è obbligato a informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente è un intermediario o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.»;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'identificazione degli intermediari» sono aggiunte le seguenti: «, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.»;

c) all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: «una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»

1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee), è aggiunta la seguente: «ee-bis): "Servizio di Identificazione": un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con obbligo

di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore.»;

b) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis): l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali del Venditore; in tali casi non è necessario comunicare le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.»;

c) all'articolo 14, comma 4, l'alinea è sostituita dalla seguente: «L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:».


Art. 5.

Modifiche alla legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri», in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari

1. Fermo restando quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95, all'articolo 5 della medesima legge n. 95 del 2015, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente ai conti finanziari di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali le persone fisiche esercitano il controllo sulle medesime entità.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alle quote nel capitale di rischio detenute in un'entità di investimento che è un dispositivo giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali le persone fisiche e le entità oggetto di comunicazione detengono le medesime quote.

2-quater. Per i conti finanziari esistenti alla data del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, se non sono già presenti nei database consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, sono acquisite, dalle medesime istituzioni, entro la data del 31 dicembre 2027.».



Capo III

Art. 6.

Scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a cripto-attività

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) «Cripto-attività»: le cripto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114;

b) «Cripto-attività Oggetto di Comunicazione»: tutte le cripto-attività diverse dalla valuta digitale della Banca Centrale, dalla moneta elettronica o da qualsiasi cripto-attività per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento;

c) «Valuta Digitale della Banca Centrale»: qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da altra Autorità monetaria;

d) «Moneta Fiduciaria»: la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca centrale o dall'Autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le valute digitali della Banca Centrale, ivi comprese la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica);

e) «Moneta Elettronica»: qualsiasi cripto-attività che è: 1) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria; 2) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento; 3) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria; 4) accettata in pagamento da una persona fisica o da una persona giuridica diversa dall'emittente; 5) rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto, ai sensi della normativa cui è soggetto l'emittente;

f) «Banca Centrale»: un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal Governo della giurisdizione, eventualmente detenuto, anche parzialmente, dalla giurisdizione;

g) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attività»: il prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114;

h) «Gestore di Cripto-attività»: un soggetto che fornisce servizi per le cripto-attività diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attività;

i) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione»: un prestatore di servizi per le cripto-attività o un gestore di cripto-attività che presta uno o più servizi per le cripto-attività consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione;

l) «Servizio per le Cripto-attività»: il servizio per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, compresi lo *staking* e il prestito;

m) «Operazione Oggetto di Comunicazione»: qualsiasi operazione di scambio e qualsiasi trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione;

n) «Operazione di Scambio»: qualsiasi scambio tra cripto-attività oggetto di comunicazione e monete fiduciarie e qualsiasi scambio tra una o più forme di cripto-attività oggetto di comunicazione;

o) «Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione»: un trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a un importo in euro corrispondente a 50.000 USD;

p) «Trasferimento»: l'operazione di trasferimento di una cripto-attività oggetto di comunicazione da o verso l'indirizzo o il conto di cripto-attività di un utente di cripto-attività, diverso da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per conto del medesimo utente di cripto-attività, se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento dell'operazione, non può qualificare l'operazione come un'operazione di scambio di cui alla lettera n);

q) «Utente Oggetto di Comunicazione»: un utente di cripto-attività che è una persona oggetto di comunicazione residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE;

r) «Utente di Cripto-attività»: la persona fisica o l'entità che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;

s) «Persona Fisica Utente di Cripto-attività»: la persona fisica che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;

t) «Persona Fisica Utente Preesistente di Cripto-attività»: la persona fisica utente di cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;

u) «Entità Utente di Cripto-attività»: l'entità cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;

v) «Entità Utente Preesistente di Cripto-attività»: l'entità utente di cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;

z) «Persona Oggetto di Comunicazione»: la persona residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da un soggetto escluso;

aa) «Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: l'entità o la persona fisica che è residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, ai sensi della normativa fiscale di tale Stato o giurisdizione, o il patrimonio di



un *de cuius* che era residente in uno Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE. A tal fine, un'entità quale una *partnership*, oppure una *limited liability partnership*, o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva;

bb) «Persone che Esercitano il Controllo»: le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un *trust*, per persone che esercitano il controllo, si intendono il disponente o i disponenti, il *trustee* o i *trustee*, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un *trust*, per persone che esercitano il controllo, si intendono le persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione «Persone che Esercitano il Controllo» è interpretata in modo coerente con il termine «titolare effettivo» definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 relativamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione;

cc) «Numero di Identificazione Fiscale (NIF)»: qualsiasi numero o codice utilizzato da un'autorità preposta per identificare un contribuente;

dd) «Servizio di Identificazione»: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione Europea al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un utente di cripto-attività;

ee) «Indirizzo di Registro Distribuito»: l'indirizzo di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. La definizione di moneta elettronica di cui al comma 1, lettera *e)*, non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente. Se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a un prodotto sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in assenza di tali istruzioni, se tali fondi sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni dalla data del loro ricevimento, un prodotto non si intende creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente.

3. La persona fisica o l'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che agisce in qualità di utente di cripto-attività a beneficio o per conto di altra persona fisica o entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerato un utente di cripto-attività di cui al comma 1, lettera *r)*. È un utente di cripto-attività di cui al comma 1, lettera *r)*, la persona fisica o l'entità a beneficio o per conto della quale agisce una persona fisica o un'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, di cui al primo perio-

do. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che presta un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, considera anche il cliente che è la controparte dell'esercente per le medesime operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione quale utente di cripto-attività di cui al comma 1, lettera *r)*, a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sia tenuto a verificare l'identità del cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.

4. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) «Entità Attiva» si intende un'entità che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

2) tutte le attività dell'entità consistono essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'entità non sia idonea a questo *status* poiché funge, o si qualifica, come un fondo d'investimento, un fondo di *private equity*, un fondo di *venture capital*, un *leveraged buyout fund* o altro veicolo d'investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;


3) l'entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; l'entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

4) l'entità non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;

5) l'entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; o

6) l'entità soddisfa tutti i seguenti requisiti:

6.1) è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di opera-



tori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

6.2) nella giurisdizione di residenza è esente dall'imposta sul reddito;

6.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

6.4) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità;

6.5) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entità o a una sua suddivisione politica;

b) «Soggetto Escluso»: un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati o una entità collegata della stessa; un'entità statale; un'organizzazione internazionale; una Banca Centrale; un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui alla lettera f), numero 2);

c) «Istituzione Finanziaria»: un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento o un'impresa di assicurazioni specificata;

d) «Istituzione di Custodia»: l'entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra:

1) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile, precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; e

2) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita;

e) «Istituzione di Deposito» qualsiasi entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o simile o detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti;

f) «Entità di Investimento»: l'entità che alternativamente:

1) svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di *futures* su merci quotate;

1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o crypto-attività oggetto di comunicazione per conto di terzi;

2) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o di crypto-attività oggetto di comunicazione, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui al numero 1);

g) «Impresa di Assicurazioni Specificata»: l'entità che è una impresa di assicurazioni, o la *holding* di un'impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti;

h) «Entità Statale» si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende altresì:

1) le parti integranti di una giurisdizione, ovvero qualsiasi soggetto, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato che costituisce un'autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, senza che alcuna frazione di tali utili maturi a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;

2) le entità controllate, ovvero le entità che sono distinte nella forma dalla giurisdizione o che costituiscono un'entità giuridica distinta, a condizione che siano rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:

2.1) l'entità è interamente detenuta e controllata da una o più entità statali, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

2.2) gli utili netti dell'entità sono accreditati sul conto della stessa o su conti di una o più entità statali, senza che alcuna frazione del reddito maturi a beneficio di un privato;

2.3) il patrimonio dell'entità è attribuito a una o più entità statali in caso di scioglimento;

i) «Organizzazione Internazionale»: qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale):

1) costituita principalmente da governi;

2) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione competente; e

3) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

l) «Attività Finanziaria»: valori mobiliari, quote in società di persone, merci quotate, *swap*, contratti di assicurazione o contratti di rendita, o qualsiasi quota di parte-



cipazione in valori mobiliari, in cripto-attività oggetto di comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in *swap*, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Il termine «Attività Finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare;

m) «Quota nel Capitale di Rischio»: nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un *trust* che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del *trust*, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un *trust* se ha il diritto di ricevere dal *trust*, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale;

n) «Contratto di Assicurazione»: un contratto, diverso da un contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale;

o) «Contratto di Rendita»: un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Tale espressione comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità a leggi, regolamenti o prassi nazionali o della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni;

p) «Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato»: un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni, che ha un valore maturato;

q) «Valore Maturato»: il maggiore tra l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. L'espressione «Valore Maturato» non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:

1) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;

2) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno, sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio

nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

4) quale dividendo all'assicurato, diverso da un dividendo di disdetta, purché il dividendo si riferisca a un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti al numero 2); o

5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto;

r) «Entità»: una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un *trust* o una fondazione;

s) «Entità Collegata» di un'altra entità se una delle due entità controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entità;


t) «Succursale»: un'unità, un'impresa o un ufficio di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale;

u) «Procedure di adeguata verifica della clientela»: le procedure di adeguata verifica della clientela di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o obblighi analoghi cui è soggetto il medesimo prestatore.

5. Ai fini della definizione di entità di investimento di cui al comma 4, lettera *f)*, se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del periodo di tempo minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'entità è esistita, l'attività si considera svolta in via principale e il reddito lordo si considera attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività oggetto di comunicazione.

6. Ai fini della definizione di entità di investimento di cui al comma 4, lettera *f)*, l'espressione «altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività oggetto di comunicazione per conto di terzi» non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per clienti o per conto di clienti.

7. La definizione di entità di investimento di cui alla lettera *f)* del comma 4 non ricomprende un'entità qualificabile come entità attiva perché soddisfa uno dei requisiti



di cui al comma 4, lettera *a*), numeri da 2) a 6). Tale definizione si interpreta conformemente alla definizione di «istituto finanziario» di cui all'articolo 3, numero 2, della direttiva (UE) 2015/849.

8. Ai fini della definizione di entità statale di cui alla lettera *h*) del comma 4, il reddito non si considera maturato a beneficio di privati se i beneficiari sono previsti da un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Il reddito è, in ogni caso, considerato maturato a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

9. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) «Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti»: un accordo tra l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea e quella di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'Allegato VI, sezione II, parte B, alla direttiva 2011/16/UE quale determinato da un atto di esecuzione della Commissione europea a norma dell'articolo 8-*bis* *quinquies*, paragrafo 11, della medesima direttiva, oppure un accordo tra l'autorità competente dell'Italia e quella di una giurisdizione non-UE basato su una norma internazionale, in materia di comunicazione e scambio di informazioni sulle cripto-attività, considerata *standard* minimo o equivalente alla disciplina recata dalla citata direttiva 2011/16/UE, ai sensi dell'articolo 8-*bis* *quinquies*, paragrafo 12, della medesima direttiva;

b) «Giurisdizione Qualificata Non-UE»: una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE, oppure una giurisdizione non-UE con la quale vige un accordo per effetto del quale l'Italia è obbligata a fornire alla stessa informazioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 13 relativamente alle persone oggetto di comunicazione residenti nella medesima giurisdizione ed è indicata nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sul sito dell'Agenzia delle entrate;

c) «Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: uno Stato membro dell'Unione Europea o una giurisdizione qualificata non-UE.

Art. 7.

Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni previste dal presente capo:

a) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione autorizzati, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, dallo Stato ovve-

ro autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114;

b) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, diversi da quelli indicati alla lettera *a*), che sono:

1) entità o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;

2) entità costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalità giuridica o soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato;

3) entità gestite nello Stato;

4) entità o persone fisiche che hanno una sede abituale di attività nel territorio dello Stato.

2. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione operanti nel territorio dello Stato mediante una succursale sono soggetti alle disposizioni di cui al presente capo relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite tale succursale.

3. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera *b*), numeri 2), 3) e 4), che sono entità soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.

4. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera *b*), numeri 3) e 4), che sono entità tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto l'entità:

a) è costituita o organizzata in base a disposizioni nazionali della medesima giurisdizione oggetto di comunicazione; e

b) ha la personalità giuridica o l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.

5. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera *b*), numero 4), che sono entità tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto gestite nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.

6. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera *b*), numero 4), che sono persone fisiche soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.

7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera *b*), che sono soggetti a obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione sulla base di criteri sostanzialmente simili a quelli di cui



al comma 1, lettera b), e che hanno notificato all'Agenzia delle entrate che tali obblighi sono assolti nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.

8. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sono soggetti agli obblighi di cui al presente capo, limitatamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite una succursale in una giurisdizione oggetto di comunicazione, se tali obblighi sono ivi espletati dalla medesima succursale.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 si applicano a condizione che gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica assolti in una giurisdizione oggetto di comunicazione siano sostanzialmente equivalenti a quelli indicati nell'Allegato VI, Sezioni II e III, della direttiva 2011/16/UE.

Art. 8.

Obblighi di adeguata verifica

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7 applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 9 a 12.

2. Un utente di cripto-attività è considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui è identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

Art. 9.

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attività

1. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene dalla persona fisica utente di cripto-attività un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona fisica utente di cripto-attività e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto. L'autocertificazione di cui al primo periodo è ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con la persona fisica utente di cripto-attività, o, per le persone fisiche utenti preesistenti di cripto-attività, entro il 1° gennaio 2027.

2. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a una persona fisica utente di cripto-attività a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attività non si basa sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.

Art. 10.

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività

1. Al fine di determinare se l'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione:

a) il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene, dall'entità utente di cripto-attività, un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entità utente di cripto-attività e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto. L'autocertificazione di cui al primo periodo è ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con l'entità utente di cripto-attività, o, per le entità utenti preesistenti di cripto-attività, entro il 1° gennaio 2027. Se l'entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione si basa sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell'entità utente di cripto-attività;

b) se l'autocertificazione indica che l'entità utente di cripto-attività è residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione considera l'entità utente di cripto-attività come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'entità utente di cripto-attività è un soggetto escluso.

2. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione determina se un'entità utente di cripto-attività, diversa da un soggetto escluso, ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non determini che l'entità utente di cripto-attività è un'entità attiva, sulla base di un'autocertificazione dell'entità utente di cripto-attività. In particolare, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione:

a) al fine di determinare le persone che esercitano il controllo, può considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 6, comma 4, lettera u);

b) al fine di determinare se una persona che esercita il controllo è una persona oggetto di comunicazione, considera attendibile un'autocertificazione, dell'entità utente di cripto-attività o della medesima persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona che esercita il controllo e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute,



comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto.

3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'entità utente di cripto-attività o alle persone che ne esercitano il controllo a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione è inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attività non si basa su tale autocertificazione e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione.

Art. 11.

Requisiti per la validità delle autocertificazioni

1. Un'autocertificazione presentata da una persona fisica utente di cripto-attività o da una persona che esercita il controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla persona fisica utente di cripto-attività o dalla persona che esercita il controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative alla persona fisica utente di cripto-attività o alla persona che esercita il controllo:

- a) nome e cognome;
- b) indirizzo di residenza;
- c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
- d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
- e) data di nascita.

2. Un'autocertificazione presentata da un'entità utente di cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall'entità utente di cripto-attività, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'entità utente di cripto-attività:

- a) denominazione legale;
- b) indirizzo;
- c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
- d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
- e) nel caso di un'entità utente di cripto-attività diversa da un'entità attiva o da un soggetto escluso, le informazioni di cui al comma 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità utente di cripto-attività, ad eccezione del caso in cui tale persona che esercita il controllo ha già presentato un'autocertificazione a norma del comma 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona

che esercita il controllo dell'entità, se non già determinati sulla base delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 6, comma 4, lettera u);

f) le informazioni sui criteri che l'entità utente di cripto-attività soddisfa per essere considerata un'entità attiva o un soggetto escluso.

3. In deroga ai commi 1 e 2, un'autocertificazione è valida se non contiene il NIF relativo alle giurisdizioni oggetto di comunicazione, diverse dagli Stati membri dell'Unione Europea, se la giurisdizione di residenza della persona oggetto di comunicazione non ha emesso il NIF ovvero se sulla base della normativa di tale giurisdizione non è obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.

Art. 12.

Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma degli articoli da 8 a 11, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è anche un'istituzione finanziaria può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'Allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altre finalità fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11.

2. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 11. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione resta responsabile del corretto adempimento di tali obblighi.

Art. 13.

Obblighi di comunicazione

1. A partire dal periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2026, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, comunica all'Agenzia delle entrate, in relazione ai propri utenti di cripto-attività che sono utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, le seguenti informazioni:

a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione e, nel caso di qualsiasi entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 12, è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che



esercita il controllo dell'entità che è una persona oggetto di comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità;

b) il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibili, il numero di identificazione individuale di cui all'articolo 8-bis *quinquies*, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE, e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione;

c) per ciascun tipo di cripto-attività oggetto di comunicazione in relazione alla quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha effettuato operazioni oggetto di comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato:

1) il nome completo del tipo di cripto-attività oggetto di comunicazione;

2) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;

3) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;

4) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attività oggetto di comunicazione;

5) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attività oggetto di comunicazione;

6) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;

7) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 2) e 4);

8) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 3), 5) e 6);

9) il valore equo di mercato aggregato, nonché il numero aggregato di unità di trasferimenti effettuati dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a indirizzi di registro distribuito non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.

2. Se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunica all'Agenzia delle entrate che utilizza un servizio di identificazione messo a

disposizione da uno Stato membro dell'Unione Europea o dall'Unione Europea per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali della persona oggetto di comunicazione e ottiene una conferma diretta dell'identità e della residenza della persona oggetto di comunicazione tramite tale servizio di identificazione, le informazioni da comunicare riguardanti la persona oggetto di comunicazione, in luogo di quelle di cui al comma 1, lettera a), sono: il nome, l'identificativo del servizio o dei servizi di identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità.

3. L'importo lordo aggregato versato e l'importo lordo aggregato ricevuto di cui al comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), sono espressi nella moneta fiduciaria in cui gli importi sono stati rispettivamente versati e ricevuti. Se gli importi di cui al primo periodo sono stati versati o ricevuti in diverse monete fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.


4. Il valore equo di mercato di cui al comma 1, lettera c), numeri da 4) a 9), è determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

5. Le informazioni trasmesse indicano la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.

6. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a comunicare il luogo di nascita di cui al comma 1, lettera a), se non è in possesso di tale informazione e non è tenuto a ottenerla in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari.

7. Non è tenuto a fornire le informazioni di cui ai commi da 1 a 6, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), relativamente a un utente oggetto di comunicazione o a una persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione per i quali il medesimo prestatore comunica tali informazioni in una giurisdizione non-UE che ha in vigore un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti con la giurisdizione di residenza del medesimo utente oggetto di comunicazione o della persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione.

8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a comunicare il NIF se la giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, non lo ha emesso ovvero se in base alla normativa della giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, non è obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.



Art. 14.

Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni

1. A seguito dell'invio di due solleciti successivi alla prima richiesta, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione impedisce, all'utente di cripto-attività che non ha fornito le informazioni di cui agli articoli da 9 a 12, di effettuare operazioni oggetto di comunicazione.

2. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

3. Nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12 o degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dalla data di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 173 del 2024.

Art. 15.

Registrazione unica di un gestore di cripto-attività

1. Un gestore di cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, soggetto agli obblighi di comunicazione in Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), o comma 2, si registra presso l'Agenzia delle entrate prima della fine del periodo entro il quale tale gestore deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 13.

2. Il gestore di cripto-attività che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) o 4), o comma 2, in più di uno Stato membro dell'Unione Europea, si registra presso l'autorità competente di uno di tali Stati membri, prima della scadenza del periodo entro il quale il gestore di cripto-attività deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 13.

3. Non è tenuto alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate il gestore di cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i), se detto gestore di cripto-attività non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Italia a norma dell'articolo 7, commi da 3 a 8, in virtù del fatto che tali obblighi sono espletati dal medesimo gestore di cripto-attività in un qualsiasi altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE.

4. Al momento della registrazione, il gestore di cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione fornisce le seguenti informazioni:

- a) denominazione;
- b) indirizzo postale;
- c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- d) eventuale NIF rilasciato al gestore di cripto-attività;
- e) gli Stati membri in cui gli utenti oggetto di comunicazione sono residenti;
- f) ciascuna giurisdizione qualificata non-UE di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 6 e 8.

5. La registrazione ha effetto a decorrere dalla prima comunicazione delle informazioni successiva.

6. Il gestore di cripto-attività comunica le eventuali modifiche delle informazioni di cui al comma 4.

7. Il gestore di cripto-attività è cancellato dal registro dei gestori di cripto-attività se:

- a) il gestore di cripto-attività notifica all'Agenzia delle entrate di non avere più utenti oggetto di comunicazione nell'Unione Europea;
- b) in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il gestore di cripto-attività abbia cessato le attività;
- c) il gestore di cripto-attività non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h);
- d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione ai sensi del comma 8.

8. Se un gestore di cripto-attività registrato in Italia non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, l'Agenzia delle entrate, dopo almeno trenta giorni dal secondo sollecito e comunque entro novanta giorni dal secondo sollecito, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, comma 3, revoca la registrazione del gestore di cripto-attività.

9. Un gestore di cripto-attività la cui registrazione in uno Stato membro è stata revocata a seguito della violazione degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'Allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, si può registrare presso l'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo solo dopo aver fornito all'Agenzia delle entrate garanzie adeguate circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione Europea, ivi compresi eventuali obblighi di comunicazione residui cui non ha adempiuto.

10. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 16.

Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) comunicano all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le



cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114.

2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Banca d'Italia e la CONSOB, individua, con apposito provvedimento, le modalità di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.

Art. 17.

Disposizioni in materia di protezione di dati personali

1. L'Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono titolari del trattamento dei dati personali quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione:

a) informano ogni soggetto interessato che le informazioni a esso relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;

b) forniscono a ogni soggetto interessato tutte le informazioni che il medesimo soggetto ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

Art. 18.

Norme di esecuzione

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui all'articolo 13.

2. L'elenco delle giurisdizioni qualificate non-UE di cui all'articolo 6, comma 9, lettera b), è pubblicato sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, entro il 15 maggio di ciascun anno.

Capo IV

Art. 19.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art.76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.



2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013.

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legisla-



tivi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025.

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 2, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in

vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

— Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato A, numero 3) della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

«Allegato A

(art. 1, comma 1)

Omissis.

3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

Omissis.»

— Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante: «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2014.

— La legge 18 giugno 2015, n. 95, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2015.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2017.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60, recante: «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2018.

— Il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018,



recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 11 agosto 2020.

— Il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 2023.

— La direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale è pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2025, Serie L.

— La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale è pubblicata nella G.U.U.E. 24 ottobre 2023, L.

— La legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2011, S.O.

— Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Testo rilevante ai fini del *SEE*) è pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2023, n. L 150

— Il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante: «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2024.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 8 gennaio 1998:

«Art. 10 (*Violazione degli obblighi degli operatori finanziari*). — 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'art. 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste italiane.

3.

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.».

— Si riporta il testo degli articoli 35 e 102 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante: «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 2024:

«Art. 35 (*Violazione degli obblighi degli operatori finanziari (art. 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997)*). — 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'art. 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'art. 13.

4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché a Poste italiane S.p.A.

5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.».

«Art. 102 (*Decorrenza degli effetti*). — 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.».

— La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141

— Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.


— Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. L 295.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 si vedano le note alle premesse.



— Per i riferimenti al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 18 giugno 2015, n. 95 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Scambio automatico obbligatorio di informazioni*). — 1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all'art. 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.

1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all'art. 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.

1.2. *Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno cinque delle categorie di reddito e di capitale elencate all'art. 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.*

1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'art. 8-bis della direttiva 2011/16/UE.

1-ter. In conformità all'art. 4, il servizio di collegamento può inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del presente comma, indipendentemente dall'importo indicato nel ruling, se detto importo riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attività diversi, l'importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni, servizi o attività sono oggetto di più operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.

1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'autorità competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del

primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell'art. 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.

1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1 dell'art. 2.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 11 agosto 2020, n. 200, come modificati dal presente decreto:

«Art. 3 (*Obblighi di comunicazione e esoneri*). — 1. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente.

2. Nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto dell'attività di più intermediari, l'obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta a ognuno dei soggetti coinvolti.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione se può provare che le medesime informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero sono state comunicate da altro intermediario, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'art. 6, comma 1.

4. L'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le informazioni che riceve dal proprio cliente, o ottiene riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del medesimo o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. In ogni caso, le comunicazioni effettuate ai sensi del presente decreto legislativo, se poste in essere per la finalità ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo.

5. L'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale.

6. *In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario è obbligato a informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente è un intermediario o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.*

7. L'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero spetta, in ogni caso, al contribuente in caso di assenza di un intermediario, ovvero qualora quest'ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime informazioni sono state già oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate o all'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'art. 6, comma 1.

8. In presenza di più contribuenti l'obbligo grava su quello che ha concordato con l'intermediario il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito l'attuazione.

9. Il contribuente è esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale.

10. Il contribuente è esonerato dall'obbligo di comunicazione se prova l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni da parte di un altro contribuente, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'art. 6, comma 1.».

«Art. 6 (*Oggetto della comunicazione*). — 1. Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate riguardano:

a) l'identificazione degli intermediari, *diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3*, e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale,



l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonché i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;

b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;

c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione, *incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;*

d) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero;

e) le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;

f) il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;

g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonché delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;

h) l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.

2. Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 11 e 14 del citato decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «piattaforma»: qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:

1) il trattamento di pagamenti relativi all'attività pertinente;

2) la catalogazione o la pubblicità di un'attività pertinente da parte degli utenti;

3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma;

b) «gestore di piattaforma»: un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa;

c) «gestore di piattaforma escluso»: un gestore di piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha dimostrato all'autorità competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste conformemente alle norme di cui all'art. 10, commi 1, 2 e 3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione;

d) «gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione»: qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:

1) è residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:

1.1) è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;

1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;

1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;

2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori

oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;

e) «gestore di piattaforma qualificato non-UE»: un gestore di piattaforma che facilita tutte le Attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;

2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE;

f) «giurisdizione qualificata non-UE»: una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE;

g) «accordo qualificante effettivo tra autorità competenti»: un accordo tra le autorità competenti dello Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'art. 11, quale confermato da un atto di esecuzione ai sensi dell'art. 8-bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011;

h) «attività pertinente»: un'attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:

1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;

2) i servizi personali;

3) la vendita di beni;

4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;

i) «attività pertinenti qualificate»: qualsiasi attività pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti;

l) «corrispettivo»: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile;

m) «servizio personale»: un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma;

n) «venditore»: un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente;

o) «venditore attivo»: un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo;

p) «venditore oggetto di comunicazione»: un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che è residente nel territorio dello Stato o che ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati;

q) «venditore escluso»: un venditore che, alternativamente:

1) è un'entità statale;

2) è un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo;

3) è un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;

4) è un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione;



r) «entità»: una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione;

s) «entità collegata»: un'entità è collegata di un'altra entità se una delle due controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50 per cento del diritto di proprietà nel capitale dell'altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 per cento dei diritti di voto è considerata detentrica del 100 per cento;

t) «entità statale»: il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;

u) «NIF»: il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente;

v) «numero di partita IVA»: il numero unico che identifica un soggetto passivo d'imposta o una persona giuridica che non è soggetto passivo, registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

z) «indirizzo principale»: l'indirizzo della residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un venditore che è una persona fisica, ovvero l'indirizzo della sede legale di un venditore che è un'entità;

aa) «periodo oggetto di comunicazione»: l'anno civile per il quale viene redatta una comunicazione ai sensi dell'art. 10;

bb) «proprietà inserzionata»: l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore;

cc) «identificativo del conto finanziario»: il numero o riferimento unico di identificazione, di cui dispone il gestore di piattaforma, relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento del venditore su cui è versato o accreditato il corrispettivo;

dd) «beni»: qualsiasi bene materiale;

ee) «verifica congiunta»: un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta che siano di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri.

ee-bis) «*Servizio di Identificazione*»: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore.».

«Art. 11 (*Informazioni da comunicare*). — 1. Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:

a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato ai sensi dell'art. 14, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.

b) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:

1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2;

2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario, sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'art. 5 non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;

3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto

di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;

4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'art. 5;

5) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato;

6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

c) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili:

1) le informazioni da acquisire ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2;

2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'art. 5 non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;

3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;

4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'art. 5;

5) l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, determinata sulla base delle procedure di cui all'art. 6, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;

6) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata;

7) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

8) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione.

c-bis) *l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali del Venditore; in tali casi non è necessario comunicare le informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.*

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.».

«Art. 14 (*Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione*). — 1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente all'avvio della propria attività di gestore di piattaforma, effettua la registrazione unica di cui all'art. 8-bis quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso l'autorità competente di un altro Stato membro, comunicando le seguenti informazioni:

a) ragione sociale;



- b) indirizzo postale;
- c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- d) eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
- e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;
- f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'art. 5.

2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.

3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che comunica per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

4. L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:

- a) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica che non esercita più attività che lo qualificano come tale;
- b) in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia cessato l'attività;
- c) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2);
- d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del comma 6.

5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se questi omettono di registrarsi.

6. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonché un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.

7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può essere autorizzato a registrarsi nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti.

8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o più Autorità competenti degli Stati membri i provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 18 giugno 2015, n. 95, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti). — 1. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:

- a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque

residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense;

b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;

c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.

2. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, relativamente ai conti finanziari di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali le persone fisiche esercitano il controllo sulle medesime entità.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, relativamente alle quote nel capitale di rischio detenute in un'entità di investimento che è un dispositivo giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali le persone fisiche e le entità oggetto di comunicazione detengono le medesime quote.

2-quater. Per i conti finanziari esistenti alla data del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, se non sono già presenti nei database consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, sono acquisite, dalle medesime istituzioni, entro la data del 31 dicembre 2027.

3. A partire dal 1° luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

4. A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.

6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo art. 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

7. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1° gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge.

8. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo art. 4, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo art. 4, comma 2.

9. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione di cui al citato art. 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.»

Note all'art. 6:

— Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regio-



lamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2023, n. L 150.

— La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.

— Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio si vedano le note all'articolo 6.

— Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 35 e 102 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio si vedano le note all'art. 6.

Note all'art. 17:

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

— Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.

25G00201

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 2025.

Nomina del dott. Luigi Taranto a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in sostituzione del dott. Vito D'Ingeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese, nonché l'art. 3, comma 2, della medesima legge, secondo cui i membri del citato art. 2, comma 1, lettera *b*), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;


Visto l'art. 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale, in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle ca-

tegorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, secondo cui la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 2023, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, per un quinquennio, i rappresentanti delle categorie produttive tra cui è compreso il dott. Vito D'Ingeo, su designazione della Confcommercio Imprese per l'Italia;

Vista la nota n. 3783 in data 13 novembre 2025, con la quale il Presidente del CNEL, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 7, comma 2 della legge n. 936 del 1986, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nota in data 5 novembre 2025, con la quale il dott. Vito D'Ingeo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di consigliere del CNEL nonché la nota n. 8638-2025, in data 13 novembre 2025, con la quale la Confcommercio Imprese per l'Italia ha comunicato la designazione, quale



nuovo rappresentante delle imprese in seno al CNEL, del sig. Luigi Taranto in sostituzione del dott. Vito D'Ingeo;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del suddetto consigliere Vito D'Ingeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Luigi Taranto è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresen-

tanza della categoria «imprese», in sostituzione del dott. Vito D'Ingeo, dimissionario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3166

25A06851

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2025.

Termini e modalità di trasmissione dei dati, per l'anno 2025, relativi alle minori entrate per l'applicazione dell'esenzione dal canone unico patrimoniale, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 666 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale, per l'anno 2025, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione il fondo di cui all'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2025, di 5 milioni di euro;

Visto l'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 in base al quale, per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il medesimo art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, in base al quale, ai fini della determinazione del rimborso ai comuni, si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2019 e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2019;


Visto l'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 998, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 14 agosto 2019 e in particolare l'art. 4, comma 2, il quale dispone che le minori entrate sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalità che saranno determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze;

Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2019 con cui è stato predisposto il modello per la comunicazione da parte dei comuni interessati delle minori entrate conseguenti all'applicazione dell'art. 1, comma 997 della legge n. 145 del 2018;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono, ai sensi dell'art. 1, comma 816 della legge n. 160 del 2019,



il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, a norma dell'art. 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale a norma del successivo comma 838, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che ai fini della determinazione del rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 666 della legge n. 207 del 2024, occorre acquisire i dati concernenti le minori entrate relative ai canoni di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 e che, pertanto, è necessario predisporre un nuovo modello seguendo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019 e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019 richiamati dal più volte citato art. 17-ter, comma 1;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Modalità e termini di invio dei dati relativi alle minori entrate di cui all'art. 1, comma 666 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell'interno del 14 agosto 2019 e del decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, richiamati dall'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a merca-

ti realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d'ora in poi denominati *CUP*).

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello allegato al presente decreto unitamente alle istruzioni e reso disponibile nell'Area riservata del Portale del federalismo fiscale.

3. Nel modello devono essere indicati, per l'anno 2025, i seguenti dati relativi alle:

insegne di esercizio la cui esposizione è effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera b), della legge n. 160 del 2019:

classe del comune;

numero delle attività esenti;

eventuale esenzione disposta con regolamento per le insegne di superficie superiore a 5 mq;

numero delle insegne di esercizio di superficie superiore a 5 mq;

superficie totale esente;

importo totale da ristorare;

importo del gettito accertato contabilmente per il 2018 per le entrate sostituite dal CUP e relativo alla fattispecie oggetto di esenzione.

occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera a) e 837 della legge n. 160 del 2019:

classe del comune;

numero delle attività esenti;

superficie totale esente;

importo totale da ristorare;


importo del gettito accertato contabilmente per il 2018 per le entrate sostituite dal CUP e relativo alla fattispecie oggetto di esenzione.

4. I comuni trasmettono, esclusivamente in formato elaborabile, i dati di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data in cui il modello è reso disponibile nell'Area riservata del Portale del federalismo fiscale, data indicata nella stessa sezione del Portale in cui è pubblicato il modello in questione. La trasmissione è effettuata esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: df.rimborsocup@pce.finanze.it. Non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2025

Il direttore generale delle finanze: SPALLETTA



Comune di	Classe del comune	
ANNO 2025		
SEZIONE I: INSEGNE DI ESERCIZIO		
Numero attività esenti		
Esenzione disposta con regolamento per le insegne di superficie superiore a 5 mq	SI	NO
Numero insegne superiori a 5 mq		
Superficie totale esente		
Importo da ristorare (art.1, comma 666 della legge n. 207 del 2024)		
Importo gettito accertato contabilmente per il 2018*		

* L'importo da inserire è quello relativo al gettito delle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando

SEZIONE II. Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lett. a) della legge n. 160 del 2019.	
Numero attività esenti	
Superficie totale esente	
Importo da ristorare (art.1, comma 666 della legge n. 207 del 2024)	
Importo gettito accertato contabilmente per il 2018*	

* L'importo da inserire è quello relativo al gettito delle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando

SEZIONE III: Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019	
Numero attività esenti	
Superficie totale esente	
Importo da ristorare (art.1, comma 666 della legge n. 207 del 2024)	
Importo gettito accertato contabilmente per il 2018*	

* L'importo da inserire è quello relativo al gettito delle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando

SEZIONE IV: IMPORTO DA RISTORARE	
Importo totale da ristorare (somma delle sezioni I, II e III)	



Istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione delle minori entrate di cui all'art. 1, comma 666 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Anno 2025

Si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello relativo alla comunicazione delle minori entrate verificatesi nell'anno 2025.

In proposito si fa presente che occorre innanzitutto indicare il comune e la classe, facendo riferimento alla fascia di popolazione indicata nei commi 826 e 842 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, nei relativi campi.

Successivamente si devono compilare le sezioni concernenti le singole fattispecie interessate dal ristoro delle minori entrate per l'anno 2025.

Sezione I

INSEGNE DI ESERCIZIO

Numero attività esenti: riportare il numero delle attività economiche che godono dell'esenzione.

Esenzione disposta con regolamento per le insegne di superficie superiore a 5 mq: si fa presente che nel caso in cui il comune abbia previsto, con proprio regolamento, l'esenzione totale, lo stesso non ha titolo al rimborso delle minori entrate. Nel caso in cui, invece, l'ente locale abbia disposto l'esenzione per una frazione superiore ai cinque metri quadrati, ha titolo al rimborso solo per la porzione di superficie eccedente il limite dimensionale di esenzione. Ad esempio, se è stata prevista l'esenzione fino a 7 metri quadrati, per un'insegna di 10 metri quadrati il comune avrà diritto al ristoro per 3 metri quadrati.

In tali casi va barrata la casella SI.

Numero insegne superiori a 5 mq: indicare il numero.

Superficie totale esente: indicare la superficie delle insegne che rientrano nella fattispecie oggetto dell'esenzione.

Importo da ristorare (art. 1, comma 666 della legge n. 207 del 2024): l'importo da inserire è riferito alla fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Importo gettito accertato contabilmente per il 2018: l'importo da inserire è quello relativo al gettito della fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Sezione II

OCCUPAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 819, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019.

Numero attività esenti: riportare il numero delle attività economiche che godono dell'esenzione.

Superficie totale esente: indicare la superficie delle occupazioni che rientrano nella fattispecie oggetto dell'esenzione.

Importo da ristorare (art. 1, comma 666 della legge n. 207 del 2024): l'importo da inserire è quello riferito alle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Importo gettito accertato contabilmente per il 2018: l'importo da inserire è quello relativo al gettito delle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Sezione III

OCCUPAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 837 DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019.

Numero attività esenti: riportare il numero delle attività economiche che godono dell'esenzione.

Superficie totale esente: indicare la superficie delle occupazioni che rientrano nella fattispecie oggetto dell'esenzione.

Importo da ristorare (art. 1, comma 666 della legge n. 207 del 2024): l'importo da inserire è quello riferito alle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Importo gettito accertato contabilmente per il 2018: l'importo da inserire è quello relativo al gettito della fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Sezione IV

IMPORTO DA RISTORARE

Importo totale da ristorare (art. 1, comma 666 della legge n. 207 del 2024): l'importo da inserire è quello risultante dalla somma di quelli indicati nella Sezione I concernente le Insegne di esercizio e nelle Sezioni II e III relative alle occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera a) e comma 837 della legge n. 160 del 2019.

25A06847

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «MUSICALISE» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14420/2025).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;


Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una



percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18, del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività

contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf*;

Visto il decreto direttoriale n. 555, del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18, del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 6415 dell'8 maggio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15084 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3921 del 16 marzo 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «THCS 2023 - *Healthcare of the future*» con un budget complessivo pari a euro 3.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Joint Call Secretariat* nel *meeting* in data 31 gennaio 2024 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo MUSICALISE - «*Multiple Sclerosis, how to Instigate Care integrAtion across national contexts via patIentS*», avente come obiettivo quello di sviluppare un modello di assistenza interdisciplinare ed integrato basato sulla creazione di unità di cura della sclerosi multipla (note come MSCU), che aumenti l'efficienza e la personalizzazione dei servizi erogati, sia rilevante per tutte le parti interessate e declinabile in diversi contesti locali con il fine ultimo di garantire il massimo livello di qualità dell'assistenza nella SM e con un costo complessivo pari a euro 428.500,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 2212 del 16 febbraio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «MUSICALISE»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117, del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164, del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 registrato dalla Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione conces-



sione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto direttoriale n. 13890 del 16 ottobre 2025 reg. UCB n. 162, in data 20 ottobre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.956.625,00 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla THCS «Healthcare of the future» Call 2023, con scadenza il 13 giugno 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MUSICALISE» figurano i seguenti proponenti italiani:

Fondazione italiana sclerosi multipla - ente del terzo settore/ets;

Casa di cura Igea S.p.a.;

Vista la procura notarile rep. n. 5976 in data 31 gennaio 2024 a firma del dott. Filippo Paolini notaio in Meda (iscritto presso il collegio notarile di Milano) con la quale il dott. Schwarz Enrico, consigliere delegato e rappresentante della Società Casa di cura Igea S.p.a. conferisce

procura al prof. Mario Alberto Battaglia dell'ente capofila Fondazione italiana sclerosi multipla - ente del terzo settore/ETS, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «MUSICALISE»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «MUSICALISE» per un contributo complessivo pari ad euro 299.950,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «MUSICALISE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2024 e la sua durata è di quarantotto mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 299.950,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 3514, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 13890 del 16 ottobre 2025 reg. UCB 162, in data 20 ottobre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussi-



stenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2, dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettan-

za complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13, del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2025

Il direttore generale: CONSOLI


Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2265

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A06751



DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «ICAREWOUNDS» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14417/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in



particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;


Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 6415 dell'8 maggio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15084 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3921 del 16 marzo 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «THCS 2023 - *Healthcare of the future*» con un budget complessivo pari a euro 3.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Joint Call Secretariat* nel *meeting* in data 31 gennaio 2024 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti



del progetto dal titolo ICAREWOUNDS - «*Intelligence and integration of care for smarter chronic wounds management*», avente come obiettivo quello di sviluppare un modello di cura integrata (IC) per la gestione delle ferite croniche (CW). La gestione del CW è molto complessa ed è una delle principali preoccupazioni per il sistema sanitario, il cui onere finanziario è stimato al 5% della spesa totale. L'obiettivo principale del progetto è implementare un modello IC che faciliti la sostenibilità e l'efficienza della gestione del CW, integrando tecnologie di *eHealth* e *Trustworthy AI*, consentendo l'acquisizione di dati, comprese le immagini delle ferite e l'interoperabilità dei dati e con un costo complessivo pari a euro 130.000,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 2212 del 16 febbraio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «ICAREWOUNDS»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025

e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il dd n. 13890 del 16 ottobre 2025, reg. UCB n. 162, in data 20 ottobre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.956.625,00 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla THCS «*Healthcare of the future*» Call 2023, con scadenza il 13 giugno 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ICAREWOUNDS» figura il seguente proponente italiano:

CyberEthics Lab. S.r.l.s.

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «ICAREWOUNDS»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «ICAREWOUNDS» per un contributo complessivo pari ad euro 91.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ICAREWOUNDS» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività



di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 91.000,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 3514, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 13890 del 16 ottobre 2025 reg. UCB 162, in data 20 ottobre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016,

oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.



3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2207

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A06752

DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «EU-MIND» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14415/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricata «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;


Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina



dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale

n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;


Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;



Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 6415 dell'8 maggio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15084 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3921 del 16 marzo 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «THCS 2023 - *Healthcare of the future*» con un budget complessivo pari a euro 3.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Joint Call Secretariat* nel *meeting* in data 31 gennaio 2024 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo EU-MIND - «*European Mental and physical health Initiative for people with severe Mental Disorders*», avente come obiettivo quello di portare una soluzione europea per migliorare l'organizzazione dell'assistenza per i pazienti che soffrono di disturbi mentali gravi e di disturbi fisici. La malattia mentale grave rappresenta la principale fonte di anni persi per disabilità da tutte le malattie mediche e costituisce tre delle prime dieci cause di disabilità e con un costo complessivo pari a euro 428.500,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 2212 del 16 febbraio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «EU-MIND»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europee»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;


Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 13890 del 16 ottobre 2025, reg. UCB n. 162, in data 20 ottobre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.956.625,00 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;



Visto il bando transnazionale lanciato dalla THCS «*Healthcare of the future*» Call 2023, con scadenza il 13 giugno 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «EU-MIND» figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Cagliari;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «EU-MIND»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «EU-MIND» per un contributo complessivo pari ad euro 299.950,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «EU-MIND» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 12 giugno 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 299.950,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per

l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 3514, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 13890 del 16 ottobre 2025 reg. UCB 162, in data 20 ottobre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.


1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo,



l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificata in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggioranza di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Reistrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2215

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A06753

DECRETO 17 novembre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «AQUABALANCE» nell'ambito del programma SBEP 2023. (Decreto n. 282/2025).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;


Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;



Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX, «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf*;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;



Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861, (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594, e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 4105 del 20 marzo 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15083 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3910 del 16 marzo 2023 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha aderito al bando internazionale «SBEP 2023 - *The*

way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future» con un budget complessivo pari a euro 5.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;


Vista la decisione finale della CSC nel *meeting* in data 12 dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo AQUABALANCE - «*Balancing economic, environmental, and social sustainability in the European aquaculture industry*», avente come obiettivo quello di rafforzare la legittimità dell'acquacoltura elaborando strategie a favore di un maggior equilibrio tra sostenibilità economica, ambientale e sociale. Il progetto segue una prospettiva paneuropea, mappa le soluzioni esistenti e valuta quelle promettenti per aumentare sostenibilità e fattibilità dell'acquacoltura. Si esplorano le barriere e i driver per avviare processi di transizione, i dilemmi associati alle tre dimensioni di sostenibilità, la legittimità sociale e il ruolo della politica e con un costo complessivo pari a euro 426.260,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16991 del 27 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «AQUABALANCE»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto direttoriale n. 14888 del 4 novembre 2025, reg. UCB n. 193, in data 11 novembre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 3.087.527,37 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla SBEP 2023 - *The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future*, con scadenza il 13 settembre 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «AQUABALANCE» figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Verona;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «AQUABALANCE»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «AQUABALANCE» per un contributo complessivo pari ad euro 298.382,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «AQUABALANCE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma,

misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.


Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 298.382,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 4025, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 14888 del 4 novembre 2025, reg. UCB n. 193, in data 11 novembre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve



eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al Ministero dell'università e della ricerca dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo

amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2379

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A06823

DECRETO 19 novembre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MININGIMPACT3» nell'ambito del programma JPI Oceans 2023. (Decreto n. 297/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;


Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal



Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari

esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 16432 del 15 dicembre 2023;


Vista la nota prot. MUR n. 15356 del 24 novembre 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «JPI Oceans Call 2023 *Ecological aspects of the deep-sea mining*» con un budget complessivo pari a euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della CSC nel *meeting* in data 28 novembre 2024 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo MININGIMPACT3 - «*Assessing the environmental impacts of deep-sea mining of polymetallic nodules and seafloor massive sulphides*», avente come obiettivo quello di studiare gli effetti del *deep-sea mining* negli ambienti marini profondi e di valutare le scale di variabilità spazio-temporale di tali ecosistemi al fine di definire linee guida per meglio comprendere gli impatti e il livello di potenziale resilienza delle comunità marino profonde e con un costo complessivo pari a euro 285.500,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 279 del 10 gennaio 2025, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al



bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «MININGIMPACT3»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e della ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il dd n. 15081 del 7 novembre 2025 reg. UCB n. 194, in data 11 novembre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 199.850,00 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla «JPI Oceans Call 2023 *Ecological aspects of the deep-sea mining*», con scadenza il 30 settembre 2024 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MININGIMPACT3» figura il seguente proponente italiano:

Università Politecnica delle Marche;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «MININGIMPACT3»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «MININGIMPACT3» per un contributo complessivo pari ad euro 199.850,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «MININGIMPACT3» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° luglio 2025 e la sua durata è di quarantotto mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 199.850,00 nella forma di contributo nella



spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 e 02 giustificativo n. 4180, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 15081 del 7 novembre 2025 reg. UCB n. 194, in data 11 novembre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo,

l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2388



AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A06824

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 2 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Grafica & Stampa società cooperativa», in San Severino Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Grafica & Stampa società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 25.280,00, si riscontra una massa debitoria di euro 165.893,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 157.320,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dalla presenza di debiti per omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 7 ottobre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.


1. La società cooperativa «Grafica & Stampa società cooperativa», con sede in San Severino Marche (MC) (codice fiscale 01156070433), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Mangoni, nato a Macerata (MC) il 24 settembre 1974 (codice fiscale MNGSMN-74P24E783), domiciliato in Cingoli (MC), piazza Vittorio Emanuele II n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06754

DECRETO 2 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bonobo società cooperativa sociale», in Civitanova Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 6 marzo 2024, n. 11/2024 del Tribunale di Macerata, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Bonobo società cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione italiana cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Bonobo società cooperativa sociale», con sede in Civitanova Marche (MC) (codice fiscale 01927020436), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Valentina Esposito, nata a L'Aquila (AQ) il 9 agosto 1985 (codice fiscale SPSVN-T85M49A345I), domiciliata in Roma, via Vestricio Spurinna n. 105.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06755



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Usymro». (Determina n. 1587/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12 e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farma-

co, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;


Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;



Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025, di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 settembre 2025, che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 20-24 ottobre 2025;

Vista la decisione della Commissione europea n. (2025) 7313 del 24 ottobre 2025, relativa al trasferimento dell'autorizzazione ad immettere in commercio del medicinale per uso umano «Usymro - Ustekinumab» dalla ditta ELC Group s.r.o. alla ditta Gedeon Richter Plc.;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

USYMRO,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ot-

temperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Biosimilare di nuova registrazione.



Medicinale: USYMRO.

Codice ATC - principio attivo: L04AC05 ustekinumab.

Titolare: Gedeon Richter Plc.

Codice procedura: EMEA/H/C/006467/0000.

G.U.U.E.: 19 settembre 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Conf. 001-002-003.

Psoriasi a placche.

«Usymro» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto, o che presentano controindicazioni o che sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, incluse ciclosporina, metotrexato (MTX) o PUVA (psoraleni e raggi ultravioletti A) (vedere paragrafo 5.1).

Psoriasi a placche nei pazienti pediatrici.

«Usymro» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in pazienti pediatrici e adolescenti a partire dai sei anni di età che non sono adeguatamente controllati da altre terapie sistemiche o fototerapia o ne sono intolleranti (vedere paragrafo 5.1).

Artrite psoriasica (PsA).

«Usymro», da solo o in associazione a MTX, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARD) è risultata inadeguata (vedere paragrafo 5.1).

Malattia di Crohn nei pazienti adulti.

«Usymro» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati essere intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFα.

Malattia di Crohn nei pazienti pediatrici.

«Usymro» è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di almeno 40 kg di peso affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo, che hanno avuto una risposta inadeguata o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o biologica.

Conf. 004.

Malattia di Crohn nei pazienti adulti.

«Usymro» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un antagonista del TNFα.

Malattia di Crohn nei pazienti pediatrici.

«Usymro» è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di almeno 40 kg di peso affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo, che hanno avuto una risposta inadeguata o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o biologica.

Modo di somministrazione.

Conf. 001-002-003.

«Usymro» deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per cui «Usymro» è indicato.

«Usymro» 45 mg in flaconcini o 45 mg e 90 mg in siringhe pre-riempite sono esclusivamente per iniezione sottocutanea. Se possibile, evitare l'iniezione in aree interessate dalla psoriasi.

Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione sottocutanea, i pazienti o coloro che se ne prendono cura possono somministrare «Usymro» se il medico lo ritiene opportuno. Comunque, il medico deve assicurare un appropriato controllo periodico dei pazienti. Ai pazienti o a coloro che se ne prendono cura deve essere spiegato di somministrare la quantità prescritta di «Usymro» secondo le indicazioni fornite nel foglio illustrativo. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo.

Per ulteriori informazioni sulla preparazione e sulle precauzioni particolari per la manipolazione, vedere paragrafo 6.6.

Conf. 004.

«Usymro» concentrato per soluzione per infusione deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento della malattia di Crohn.

«Usymro» concentrato per soluzione per infusione deve essere utilizzato solo per la dose di induzione endovenosa.

«Usymro» 130 mg è esclusivamente per uso endovenoso. Deve essere somministrato in un periodo di almeno un'ora. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1957/001 - A.I.C.: 052471012 /E in base 32: 1L1974 - 45 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,5 ml (90 mg/ml) - 1 flaconcino;

EU/1/25/1957/002 - A.I.C.: 052471024 /E in base 32: 1L197J - 45 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) 0,5 ml (90 mg/ml) - 1 siringa pre-riempita;

EU/1/25/1957/003 - A.I.C.: 052471036 /E in base 32: 1L197W - 90 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) 1,0 ml (90 mg/ml) - 1 siringa pre-riempita;

EU/1/25/1957/004 - A.I.C.: 052471048 /E in base 32: 1L1988 - 130 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 26 ml (5 mg/ml) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato nel sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista e pediatra (RRL).

Per il dosaggio da 130 mg in concentrato per soluzione per infusione per uso endovenoso: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - gastroenterologo, internista (RRL).

25A06756



DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di sargramostim, «Imreplys». (Determina n. 1588/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai

sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;


Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;



Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 settembre 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 20-24 ottobre 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

IMREPLYS,

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione:

IMREPLYS;

codice ATC - principio attivo: L03AA09 Sargramostim;

Titolare: Partner Therapeutics LTD;

cod. procedura EMEA/H/C/006411/0000;

GUUE 19 settembre 2025.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8

Indicazioni terapeutiche.

«Imreplys» è indicato per il trattamento di pazienti di tutte le età esposti in modo acuto a dosi mielosoppressive di radiazioni con sottosindrome ematopoietica della sindrome da radiazione acuta (H-ARS).

«Imreplys» deve essere utilizzato in conformità alle raccomandazioni ufficiali di emergenza radiologica/nucleare.

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Imreplys» deve essere iniziato il prima possibile in qualsiasi adulto, adolescente, bambino o neonato che sia stato esposto in modo acuto a dosi mielosoppressive (più di 2 gray [Gy]) di radiazioni, con H-ARS sospetta sulla base di segni e sintomi clinici o H-ARS confermata in base agli esami di laboratorio. Se possibile, si deve ottenere al basale un esame emocromocitometrico completo (CBC) con conta leucocitaria differenziale.

Se possibile, stimare la dose di radiazioni assorbite dal paziente (ovvero, il livello di esposizione alle radiazioni) in base alle informazioni fornite dalle autorità sanitarie pubbliche, alla biodosimetria (se disponibile) o alle caratteristiche cliniche e ai risultati di laboratorio, come la cinetica della deplezione linfocitaria.

Il trattamento non deve essere sospeso in caso di sospetto o diagnosi di H-ARS anche se la dose di radiazioni assorbite stimata è inferiore a 2 Gy.

«Imreplys» non deve essere ritardato se il CBC non è prontamente disponibile o se non è possibile stimare la dose di radiazioni assorbite.

«Imreplys» deve essere somministrato per via sottocutanea nell'addome, nella coscia o nella parte superiore del braccio.

«Imreplys» può essere autosomministrato o somministrato da un caregiver.

«Imreplys» deve essere ricostituito in 1 ml di acqua per preparazioni iniettabili. Istruzioni per la preparazione e la somministrazione del flaconcino ricostituito di «Imreplys» sono fornite nel foglio illustrativo, paragrafo 3, «Come usare "Imreplys"».

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1924/001 - A.I.C.: 052494010/E in base 32: 1L1ZPU - 250 µg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcini (vetro) - 5 flaconcini.



Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio);

obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in circostanze eccezionali.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è rilasciata in circostanze eccezionali; pertanto ai sensi dell'art. 14, paragrafo 8, del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di caratterizzare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza di sargramostim nel trattamento dell'esposizione acuta a dosi mielosoppressive di radiazioni con sindrome emopoietica della sindrome da radiazione acuta (H-ARS), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà condurre e presentare i risultati dello studio PTX-01-001, uno studio osservazionale retrospettivo per valutare l'efficacia e la sicurezza di sargramostim in soggetti esposti a dosi mielosoppressive di radiazioni in seguito a un evento di radiazioni ionizzanti, secondo un protocollo concordato.	Presentazione del protocollo: 30 giugno 2025 Tempistica: risultati finali dello studio entro sei mesi dall'uso del prodotto in caso di incidente
Al fine di garantire un adeguato monitoraggio della sicurezza e dell'efficacia di sargramostim nel trattamento dell'esposizione acuta a dosi mielosoppressive di radiazioni con sindrome emopoietica della sindrome da radiazione acuta (H-ARS), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà fornire aggiornamenti annuali su eventuali nuove informazioni riguardanti la sicurezza e l'efficacia di sargramostim.	Presentazione del protocollo: NA Tempistica: da presentare nell'ambito della rivalutazione annuale

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), utilizzato secondo le raccomandazioni ufficiali fornite dal Ministero della salute.

25A06757

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di palopegteriparatide, «Yorvipath». (Determina n. 1589/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;


Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai



sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c*);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazio-

ne dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 settembre 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 20-24 ottobre 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

YORVIPATH

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'alline-



amento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

YORVIPATH;

codice ATC - principio attivo: H05AA05 Palopegteriparotide;

titolare: Ascendis Pharma Bone Diseases A/S;

cod. procedura EMEA/H/C/005934/IB/0007/G;

GUUE 19 settembre 2025.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Yorvipath» è una terapia sostitutiva dell'ormone paratiroideo (PTH) indicata per il trattamento di adulti con ipoparatiroidismo cronico.

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere iniziato e monitorato da medici o operatori sanitari qualificati con esperienza nella diagnosi e nella gestione di pazienti con ipoparatiroidismo.

«Yorvipath» deve essere somministrato come iniezione sottocutanea nell'addome o nella parte anteriore della coscia. La sede di iniezione deve essere ruotata giornalmente tra quattro aree possibili: addome (lato sinistro o destro) e parte anteriore della coscia (lato sinistro o destro).

Dosi >30 µg al giorno (iniezioni sequenziali).

Tutte le dosi >30 µg al giorno devono essere somministrate come due dosi singole iniettate in sequenza in diverse sedi di iniezione (tabella 1). Si consiglia di utilizzare una penna «Yorvipath» diversa per la seconda iniezione giornaliera, anche se le due penne hanno il pulsante dello stesso colore (stessa potenza).

Tabella 1: Schema consigliato per la somministrazione di «Yorvipath» >30 µg/giorno

Dose	Schema di dosaggio	Combinazione di penne
33 µg/giorno	15 µg/giorno + 18 µg/giorno	due penne preriempite di Yorvipath 294 µg/0,98 mL (pulsante arancione)*
36 µg/giorno	18 µg/giorno + 18 µg/giorno	
39 µg/giorno	18 µg/giorno + 21 µg/giorno	
42 µg/giorno	21 µg/giorno + 21 µg/giorno	
45 µg/giorno	21 µg/giorno + 24 µg/giorno	una penna preriempita di Yorvipath 294 µg/0,98 mL (pulsante arancione) + una penna preriempita di Yorvipath 420 µg/1,4 mL (pulsante bordeaux)**
48 µg/giorno	24 µg/giorno + 24 µg/giorno	due penne preriempite di Yorvipath 420 µg/1,4 mL (pulsante bordeaux)
51 µg/giorno	24 µg/giorno + 27 µg/giorno	
54 µg/giorno	27 µg/giorno + 27 µg/giorno	
57 µg/giorno	27 µg/giorno + 30 µg/giorno	
60 µg/giorno	30 µg/giorno + 30 µg/giorno	

*Yorvipath 294 microgrammi/0,98 mL eroga dosi di 15, 18 o 21 µg di PTH(1-34) (con il pulsante arancione)

**Yorvipath 420 microgrammi/1,4 mL eroga dosi di 24, 27 o 30 µg di PTH(1-34) (con il pulsante bordeaux)

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1766/004 - A.I.C.: 050966047/E in base 32: 1JMCJZ - 168 µg/0,56 mL - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 0,56 mL (0,3 mg/mL) - 2 penne preriempite;

EU/1/23/1766/005 - A.I.C.: 050966050/E in base 32: 1JMCK2 - 294 µg/0,98 mL - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 0,98 mL (0,3 mg/mL) - 2 penne preriempite;

EU/1/23/1766/006 - A.I.C.: 050966062/E in base 32: 1JMCKG - 420 µg/1,4 mL - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,4 mL (0,3 mg/mL) - 2 penne preriempite.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;



ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti internista ed endocrinologo (RRL).

25A06758

DETERMINA 18 novembre 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Resmetirom, «Rezdiffra». (Determina n. 1590/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comuni-

cazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;


Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di en-



trata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 19 settembre 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 20-24 ottobre 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

REZDIFFRA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottempe-

rino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: REZDIFFRA;

codice ATC - principio attivo: A05BA11 resmetirom;

titolare: Madrigal Pharmaceuticals Eu Limited;

cod. procedura: EMEA/H/C/006220/0000;

GUUE 19 settembre 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Rezdiffra» è indicato in associazione a dieta ed esercizio fisico per il trattamento di adulti affetti da steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH) non cirrotica con fibrosi epatica da moderata ad avanzata (stadi della fibrosi da F2 a F3).

Modo di somministrazione

Uso orale.


Resmetirom può essere assunto con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1962/001 - A.I.C.: 052489010 /E in base 32: 1L1UTL - 60 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 28 compresse;

EU/1/25/1962/002 - A.I.C.: 052489022 /E in base 32: 1L1UTY - 80 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 28 compresse;

EU/1/25/1962/003 - A.I.C.: 052489034 /E in base 32: 1L1UUB - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 28 compresse.



Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) per questo medicinale sono definiti nell'art. 9 del regolamento (CE) n. 507/2006 e, di conseguenza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) ogni sei mesi.

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agencia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agencia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto, ai sensi dell'art. 14-*bis* del regolamento 726/2004/CE, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di resmetirom in adulti affetti da steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH) non cirrotica con fibrosi epatica da moderata ad avanzata (stadi della fibrosi da F2 a F3), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati finali di MGL-3196-11 (MAESTRO-NASH), uno studio di fase III, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo.	31 marzo 2029
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di resmetirom in adulti affetti da steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH) non cirrotica con fibrosi epatica da moderata ad avanzata (stadi della fibrosi da F2 a F3), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati finali di MGL-3196-19 (MAESTRO-NASH OUTCOMES), uno studio di fase III, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo.	31 marzo 2028

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, epatologo, gastroenterologo, internista (RRL).

25A06759

DETERMINA 15 dicembre 2025.

Inserimento del medicinale Abraxane nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di carcinomi ginecologici e mammari in pazienti che hanno mostrato reazione di ipersensibilità alla terapia standard a base di taxani (o per le quali la premedicazione corticosteroidea, necessaria per la terapia a base di taxani, sia controindicata). (Determina n. 1750/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agencia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agencia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agencia italiana del farmaco con annessa rimodulazione della dotazione organica, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agencia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agencia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agencia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale «Abraxane» per il trattamento di carcinomi ginecologici e mammari in pazienti che hanno mostrato reazione di ipersensibilità alla terapia standard a base di taxani (o per le quali la premedicazione corticosteroidea, necessaria per la terapia a base di taxani, sia controindicata);

Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale «Abraxane», nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/96, per i pazienti affetti carcinomi ginecologici e mammari che hanno mostrato reazione di ipersensibilità alla terapia standard a base di taxani (o per le quali la premedicazione corticosteroidea, necessaria per la terapia a base di taxani, sia controindicata);

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 20, 21, 22, 23 e 24 ottobre 2025 - stralcio verbale n. 27;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 19 novembre 2025, n. 81;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Abraxane», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di carcinomi ginecologici e mammari in pazienti che hanno mostrato reazione di ipersensibilità alla terapia standard a base di taxani (o per le quali la premedicazione corticosteroidea, necessaria per la terapia a base di taxani, sia controindicata);

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale ABRAXANE è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di carcinomi ginecologici e mammari in pazienti che hanno mostrato reazione di ipersensibilità alla terapia standard a base di taxani (o per le quali la premedicazione corticosteroidea, necessaria per la terapia a base di taxani, sia controindicata), nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO 1

Denominazione: ABRAXANE.

Indicazione terapeutica.

Trattamento di carcinomi ginecologici e mammari in pazienti che hanno mostrato reazione di ipersensibilità alla terapia standard a base di taxani (o per le quali la premedicazione corticosteroidea, necessaria per la terapia a base di taxani, sia controindicata).

Criteri di inclusione.

Diagnosi istologica confermata di neoplasia ginecologica o mammaria.

Pazienti che hanno documentata ipersensibilità ai taxani o per le quali la premedicazione corticosteroidea, necessaria per la terapia a base di taxani, sia controindicata.

Buona funzionalità midollare, epatica, renale.

ECOG PS 0-2.

Età \geq 18 anni.

Criteri di esclusione.

Infezione attiva che richiede terapia sistemica.

Gravi condizioni mediche acute o croniche che possono aumentare il rischio associato alla somministrazione del trattamento.

Uso di eventuali farmaci concomitanti controindicati per l'uso con farmaco in oggetto

Donne in gravidanza o in allattamento.

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) di «Abraxane».

Pazienti con un valore iniziale di conta dei neutrofili $<$ 1500 mm³.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico

Schema posologico.



Per i tumori ginecologici la dose raccomandata di «Abraxane» è di 260 mg/m² da somministrare per via endovenosa nell'arco di trenta minuti ogni tre settimane.

Per i tumori mammari la dose raccomandata di «Abraxane» settimanale è di 100 mg/m² da somministrare per via endovenosa nell'arco di trenta minuti.

Durata del trattamento.

Durata della terapia prevista tumori ginecologici: 7/8 cicli.

Durata della terapia prevista tumori mammari: dodici settimane.

Altre condizioni da osservare.

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico.

Esami ematochimici completi (emocromo con formula, creatinina, AST, ALT, gammaGT, fosfatasi alcalina, bilirubina totale e frazionata, sodio, calcio, potassio, glicemia) da eseguire al g1 di ogni ciclo.

Valutazione interazioni farmacologiche di «Abraxane» prima dell'inizio del trattamento.

Valutazione tossicità neurologica secondo giudizio clinico.

25A06888

DETERMINA 15 dicembre 2025.

Inserimento del medicinale Cabozantinib (Cabometyx) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento in monoterapia dei pazienti, di età maggiore di 12 anni, affetti da sarcoma di Ewing, PS 0-2, resistenti o recidivati, in progressione ad almeno 2 linee di trattamento sistemico. (Determina n. 1751/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco con annessa rimodulazione della dotazione organica, adottato

dal consiglio di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni;


Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale «Cabozantinib» (Cabometyx) per il trattamento in monoterapia di pazienti, di età maggiore di 12 anni, affetti da sarcoma di Ewing, PS 0-2, resistenti o recidivati, in progressione ad almeno 2 linee di trattamento sistemico;

Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile in monoterapia, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale «Cabozantinib» (Cabometyx),



nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per i pazienti, di età maggiore di 12 anni, affetti da sarcoma di Ewing, PS 0-2, resistenti o recidivati, in progressione ad almeno 2 linee di trattamento sistemico;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 20, 21, 22, 23 e 24 ottobre 2025 - stralcio verbale n. 27;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 19 novembre 2025, n. 81;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Cabozantinib» (Cabometyx), nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento in monoterapia di pazienti, di età maggiore di 12 anni, affetti da sarcoma di Ewing, PS 0-2, resistenti o recidivati, in progressione ad almeno 2 linee di trattamento sistemico;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale CABOZANTINIB (Cabometyx) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento in monoterapia di pazienti, di età maggiore di 12 anni, affetti da sarcoma di Ewing, PS 0-2, resistenti o recidivati, in progressione ad almeno 2 linee di trattamento sistemico, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO I

Denominazione: CABOZANTINIB (Cabometyx).

Indicazione terapeutica: trattamento in monoterapia dei pazienti, di età maggiore di 12 anni, affetti da sarcoma di Ewing, PS 0-2, resistenti o recidivati, in progressione ad almeno 2 linee di trattamento sistemico.

Criteri di inclusione:

pazienti con sarcoma di Ewing istologicamente confermato;

pazienti chemioresistenti o recidivati, pluritrattati con almeno 2 linee di chemioterapia, con progressione di malattia documentata radiologicamente secondo i criteri RECIST;

pazienti di età >12 anni;

ECOGPS 0-2;

adeguata funzionalità midollare, renale, epatica e cardiaca.

Criteri di esclusione:

pregresso trattamento terapia con «Cabozantinib» o terapia con tirosinkinasi inibitori nelle 2 settimane precedenti il trattamento proposto;

radioterapia su metastasi ossee nelle 2 settimane precedenti il trattamento o 4 settimane per altre sedi di radioterapia;

gravidanza e allattamento;

ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) di «Cabozantinib».

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico

Schema posologico

«Cabozantinib» 60 mg per os, una volta al giorno (40 mg/m²/die, nel caso di pazienti di età < 16 anni), in cicli di 28 giorni.

Sono previste riduzioni di dose secondo la pratica clinica.

Durata del trattamento: fino a progressione della malattia o alla comparsa di tossicità intollerabile.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico:

emocromo e piastrine prima dell'inizio del trattamento e prima di ogni ciclo;

AST ALT, bilirubina totale e frazionata, gammaGT, LDH prima dell'inizio del trattamento e prima di ogni ciclo;

creatinina e azotemia prima dell'inizio del trattamento e prima di ogni ciclo;

glicemia, amilasi, lipasi, sodio, potassio, prima dell'inizio del trattamento e prima di ogni ciclo;

ECG e ecocardiogramma prima dell'inizio del trattamento e successivamente secondo giudizio clinico;

esame delle urine per valutazione proteinuria prima dell'inizio del trattamento e successivamente secondo giudizio clinico.

25A06889


DETERMINA 15 dicembre 2025.

Esclusione del medicinale Cetuximab dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per la somministrazione quindicinale (EOW) a un dosaggio di 500 mg/m² in tutte le indicazioni autorizzate per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto e per la somministrazione quindicinale (EOW) a un dosaggio di 500 mg/m² nella fase di mantenimento in monoterapia per il trattamento della malattia ricorrente e/o metastatica da carcinoma a cellule squamose di testa e collo. (Determina n. 1752/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-



blici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco con annessa rimodulazione della dotazione organica, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 220 del 22 settembre 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-*

corrigé nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 1119 dell'8 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 139 del 17 giugno 2017, relativa all'inserimento del medicinale «Cetuximab» (Erbix) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la somministrazione quindicinale (EOW) a un dosaggio di 500 mg/m² in tutte le indicazioni autorizzate per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto;

Vista la determina AIFA n. 1121 dell'8 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 139 del 17 giugno 2017, relativa all'inserimento del medicinale «Cetuximab» (Erbix) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la somministrazione quindicinale (EOW) a un dosaggio di 500 mg/m² nella fase di mantenimento in monoterapia per il trattamento della malattia ricorrente e/o metastatica da carcinoma a cellule squamose di testa e collo;

Rilevato che la CSE dell'AIFA nella riunione del 14, 15, 16, 17 e 18 luglio 2025 ha disposto la rimborsabilità del medicinale Cetuximab per le posologie sopra indicate;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 20, 21, 22, 23 e 24 ottobre 2025 - stralcio verbale n. 27;


Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 19 novembre 2025, n. 81;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del medicinale «Cetuximab» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la somministrazione quindicinale (EOW) a un dosaggio di 500 mg/m² in tutte le indicazioni autorizzate per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto e per la somministrazione quindicinale (EOW) a un dosaggio di 500 mg/m² nella fase di mantenimento in monoterapia per il trattamento della malattia ricorrente e/o metastatica da carcinoma a cellule squamose di testa e collo;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale CETUXIMAB è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la somministrazione quindicinale (EOW) a un dosaggio di 500 mg/m² in tutte le indicazioni autorizzate per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto e per la somministrazione quindicinale (EOW) a un dosaggio di 500 mg/m² nella fase di mante-



nimento in monoterapia per il trattamento della malattia ricorrente e/o metastatica da carcinoma a cellule squamose di testa e collo.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A06890

DETERMINA 15 dicembre 2025.

Esclusione del medicinale Eculizumab (Soliris) dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per la prevenzione delle recidive nei pazienti affetti da sindrome emolitica uremica atipica (SEUa). (Determina n. 1753/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco con annessa rimodulazione della dotazione organica, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 220 del 22 settembre 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;


Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA del 21 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 29 del 5 febbraio 2015, relativa all'inserimento del medicinale «Eculizumab» (Soliris) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per uso nella prevenzione delle recidive nei pazienti affetti da sindrome emolitica uremica atipica (SEUa), sottoposto a registro di monitoraggio;

Rilevato che la CSE dell'AIFA nella riunione del 17, 18, 19, 20 e 21 febbraio 2025 ha espresso parere favorevole all'inserimento dei biosimilari di Eculizumab, Bekemv e Epysqli, nell'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996, relativamente alla prevenzione delle recidive nei pazienti affetti da sindrome emolitica uremica atipica (SEUa);

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 22 aprile 2025, n. 22;

Vista, altresì, la determina AIFA n. 41 dell'8 aprile 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 114 del 19 maggio 2025, che ha disposto la chiusura del



registro di monitoraggio del medicinale «Eculizumab» (Soliris) per l'indicazione terapeutica sopra menzionata relativa alla prevenzione delle recidive nei pazienti affetti da SEUa;

Tenuto conto che studi clinici supportano per il medicinale eculizumab la sovrapposizione della profilassi delle recidive con il trattamento della SEUa, indicazione già a carico del SSN;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 20, 21, 22, 23 e 24 ottobre 2025 - stralcio verbale n. 27;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 19 novembre 2025, n. 81;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del medicinale «Eculizumab» (Soliris) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la prevenzione delle recidive nei pazienti affetti da sindrome emolitica uremica atipica (SEUa);

Determina:

Art. 1.

Il medicinale ECULIZUMAB (Soliris) è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la prevenzione delle recidive nei pazienti affetti da sindrome emolitica uremica atipica (SEUa).

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A06891

DETERMINA 15 dicembre 2025.

Inserimento del medicinale Nivolumab (Opdivo) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule squamose del canale anale, in stadio IV metastatico o avanzato non candidabile a chirurgia, in progressione a chemioterapia di prima linea a base di Carboplatino/Cisplatino + 5FU o Carboplatino/Paclitaxel. (Determina n. 1754/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco con annessa rimodulazione della dotazione organica, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;


Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;



Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale «Nivolumab» (Opdivo) per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule squamose del canale anale, in stadio IV metastatico o avanzato non candidabile a chirurgia, in progressione a chemioterapia di prima linea a base di Carboplatino/Cisplatino + 5FU o Carboplatino/Paclitaxel;

Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale «Nivolumab» (Opdivo), nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996 per i pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule squamose del canale anale, in stadio IV metastatico o avanzato non candidabile a chirurgia, in progressione a chemioterapia di prima linea a base di Carboplatino/Cisplatino + 5FU o Carboplatino/Paclitaxel;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 20, 21, 22, 23 e 24 ottobre 2025 - stralcio verbale n. 27;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 19 novembre 2025, n. 81;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Nivolumab» (Opdivo), nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule squamose del canale anale, in stadio IV metastatico o avanzato non candidabile a chirurgia, in progressione a chemioterapia di prima linea a base di Carboplatino/Cisplatino + 5FU o Carboplatino/Paclitaxel;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale NIVOLUMAB (Opdivo) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule squamose del canale anale, in stadio IV metastatico o avanzato non candidabile a chirurgia, in progressione a chemioterapia di prima linea a base di Carboplatino/Cisplatino + 5FU o Carboplatino/Paclitaxel, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA <http://www.aifa.gov.it/>

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO I

Denominazione: «Nivolumab» (Opdivo).

Indicazione terapeutica

Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule squamose del canale anale, in stadio IV metastatico o avanzato non candidabile a chirurgia, in progressione a chemioterapia di prima linea a base di Carboplatino/Cisplatino + 5FU o Carboplatino/Paclitaxel.

Criteri di inclusione

Pazienti di età ≥ 18 anni.

Pazienti con carcinoma a cellule squamose del canale anale in stadio IV metastatico o localmente avanzato, non candidabile a chirurgia, in progressione a chemioterapia di prima linea a base di Carboplatino/Cisplatino + 5FU o Carboplatino/Paclitaxel.

Buona funzionalità midollare, epatica, renale e cardiaca.

Criteri di esclusione

Pazienti con malattie autoimmuni attive o condizioni che controindicano l'uso di inibitori di *checkpoint* immunitario.

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) di «Nivolumab».

Pazienti sottoposti a precedente terapia con anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2, anti-CD137, o anticorpi anti CTLA-4 (incluso ipilimumab o qualsiasi altro anticorpo o farmaco che specificatamente ha come *target* la co-stimolazione delle cellule T o i *pathway* dei *checkpoint*).

Gravidanza e allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico

Schema posologico.

«Nivolumab» 3 mg/Kg ogni due settimane fino a progressione radiologica di malattia, perdita del beneficio clinico o tossicità inaccettabile.

Altre condizioni da osservare

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico

Emocromo e piastrine prima dell'inizio del trattamento e prima di ogni ciclo.

AST ALT, bilirubina totale e frazionata, gammaGT, LDH prima dell'inizio del trattamento e prima di ogni ciclo.

Creatinina e azotemia prima dell'inizio del trattamento e prima di ogni ciclo.

Glicemia, amilasi, lipasi, sodio, potassio, magnesio, albumina prima dell'inizio del trattamento e prima di ogni ciclo.

ECG e ecocardiogramma prima dell'inizio del trattamento e successivamente secondo giudizio clinico.

Valutazione clinica di segni e sintomi di tossicità immuno-correlate prima di ogni ciclo di trattamento e fino a cinque mesi dopo l'interruzione.

Esame radiologico (TC, eventualmente anche RM e/o PET) a cadenza trimestrale o secondo giudizio clinico.

25A06892



DETERMINA 15 dicembre 2025.

Modifica dei criteri di inclusione e della durata del trattamento di cui alla determina AIFA n. 65882/2023, relativa all'inserimento del medicinale Emicizumab (Hemlibra) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dell'emofilia A acquisita. (Determina n. 1755/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco con annessa rimodulazione della dotazione organica, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 220 del 22 settembre 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato Direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 65882 del 22 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 124 del 29 maggio 2023, relativa all'inserimento del medicinale «Emicizumab» (Hemlibra) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dell'emofilia A acquisita, recante i seguenti criteri di inclusione:

diagnosi di emofilia acquisita con almeno due sanguinamenti che abbiano richiesto l'uso di farmaci emostatici negli ultimi due mesi;

terapia steroidea in corso da almeno due settimane, senza incremento del FVIII e/o riduzione dell'inibitore;

Considerato, altresì, il piano terapeutico disposto dalla predetta determina AIFA n. 65882 del 22 maggio 2023, che definisce la durata del trattamento fino al raggiungimento di livelli di FVIII di almeno 20% con terapia immunosoppressiva;

Tenuto conto delle evidenze derivanti da studi prospettici che hanno dimostrato una riduzione delle manifestazioni emorragiche nei pazienti affetti da emofilia A acquisita dopo l'inizio della terapia con «Emicizumab» (Hemlibra), evidenziando come l'efficacia del medicinale venga mantenuta anche in assenza di terapia immunosoppressiva, e che hanno definito una durata del trattamento fino al raggiungimento di livelli di FVIII di almeno 50% con terapia immunosoppressiva;

Tenuto conto che i risultati di studi prospettici hanno altresì evidenziato che il medicinale «Emicizumab» (Hemlibra), nell'ambito dell'emofilia A acquisita, contribuisce efficacemente al controllo dei sanguinamenti;

Ritenuto opportuno modificare i criteri di inclusione e la durata del trattamento relativi al medicinale «Emicizumab» (Hemlibra), in considerazione dei dati a supporto sopra esposti;



Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 20, 21, 22, 23 e 24 ottobre 2025 - stralcio verbale n. 27;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 19 novembre 2025, n. 81;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare i criteri di inclusione e la durata del trattamento relativi al medicinale «Emicizumab» (Hemlibra) per il trattamento dell'emofilia A acquisita, di cui alla suddetta determina AIFA n. 65882/2023;

Determina:

Art. 1.

1. La modifica dei criteri di inclusione e della durata del trattamento relativi all'inserimento del medicinale EMICIZUMAB (Hemlibra), di cui alla determina AIFA n. 65882/2023 del 22 maggio 2023 citata in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per il trattamento dell'emofilia A acquisita, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina e che annulla e sostituisce l'allegato 1 della predetta determina AIFA n. 65882/2023 del 22 maggio 2023.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA: www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO I

Denominazione: EMICIZUMAB

Indicazione terapeutica: trattamento dell'emofilia A acquisita

Criteri di inclusione:

pazienti con diagnosi di emofilia A acquisita con sintomatologia emorragica

Criteri di esclusione:

elevato rischio di microangiopatia trombotica
recenti eventi tromboembolici

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

Fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico

Schema posologico

6 mg/kg di «Emicizumab» nel giorno 1 e 3 mg/kg nel giorno 2, seguito da 1.5 mg/kg, una volta a settimana dal giorno 8 in avanti.

Durata del trattamento

Fino al raggiungimento di livelli di FVIII di almeno 50% con terapia immunosoppressiva.

Altre condizioni da osservare

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa

Parametri per il monitoraggio clinico

Dosaggio FVIII e inibitore del FVIII misurati con metodo cromogenico ogni sette giorni;

Emocromo a cadenza almeno settimanale;

Visita ematologica/internistica settimanale per il monitoraggio clinico di segni di sanguinamento.

25A06893

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 26 novembre 2025.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026.

LA GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»;


Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica del 14 gennaio 2025 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2025), con la quale la dott.ssa Marinella Giannina Terragni è nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto della Garante rep. 21/2023, prot. n. 529 del 25 maggio 2023, con il quale si conferisce alla dott.ssa Cristiana Corinaldesi l'incarico dirigenziale di livello generale - coordinatrice dell'Ufficio dell'Autorità garante;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, concernente «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» e, in particolare, l'art. 12;

Vista la proposta di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 predisposta dalla coordinatrice dell'ufficio e trasmessa in data 6 novembre 2025 al collegio dei revisori dei conti di questa Autorità per le verifiche di competenza;

Visto il verbale n. 10 del 21 novembre 2025, registrato al protocollo di questa Autorità con progressivo 1259, con il quale il collegio dei revisori esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 da parte di questa Autorità;



Decreta:

È approvato il bilancio di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2026 e per il triennio 2026-2028, come da allegati al presente decreto, comprensivi degli schemi di bilancio redatti in conformità al piano dei conti integrato.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2025

La Garante: TERRAGNI

ALLEGATO

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 E PROGRAMMATICA PER IL
TRIENNIO 2026-2028**

SEZIONE A - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO


A.1 – Norme Istitutive e competenze dell’Autorità

Con la **Legge 12 luglio 2011, n.112**, approvata dal Parlamento all’unanimità, la Repubblica Italiana ha istituito l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dando attuazione, da un lato, all’articolo 31, secondo comma, della Costituzione (“*La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*”), dall’altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l’istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Anche sul piano europeo, l’articolo 12 della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l’esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l’altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

Con la citata legge, l’Italia - che pur negli anni aveva dimostrato grande attenzione e sensibilità alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia -



ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto istituendo, nei limiti delle loro competenze, figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale.

La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – che è organo monocratico – nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento a promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come è noto, una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età che vivono nel nostro Paese.

In tale contesto, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'art.11 della **legge del 7 aprile 2017 n. 47** ha introdotto la figura del tutore volontario per minori stranieri non accompagnati: privati cittadini selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e dall'Autorità garante, in via del tutto sussidiaria, in quelle regioni in cui non sia stato nominato il garante regionale.

L'Agia ha inoltre il compito di effettuare, a livello nazionale, il monitoraggio del sistema di tutela



volontaria, raccogliendo i dati dai garanti regionali (numero di corsi effettuati e di cittadini selezionati e idoneamente formati e disponibili a essere iscritti nell'elenco tenuto presso i tribunali per i minorenni) e dai 29 tribunali per i minorenni (numero di tutori volontari nominati).

In relazione a tale ambito di competenza si ritiene opportuno segnalare che questa Autorità è attualmente titolare di due progetti a valere sul fondo FAMI 2021-2027, gestito dal Ministero dell'Interno.

1. Prog-1038 “*Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017*” a valere sull'Obiettivo Specifico “2) Integrazione/Migrazione legale”, Azione programmata “2.n) Monitoraggio della tutela volontaria e promozione dell'accoglienza familiare dei MSNA”;

Il progetto si caratterizza quale azione di monitoraggio quali-quantitativo del sistema della tutela volontaria e di rafforzamento della rete territoriale del sistema con il coinvolgimento degli attori istituzionali competenti (Garanti regionali e delle province autonome e Tribunali per i minorenni), e degli Enti locali (importo finanziato pari a euro 2.800.000).

2. Prog-1055 “*Promozione dell'accoglienza familiare dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)*” a valere sull'Obiettivo Specifico “2) Integrazione/Migrazione legale”, Azione programmata “2.n) Monitoraggio della tutela volontaria e promozione dell'accoglienza familiare dei MSNA”.

Il progetto si caratterizza quale azione di rafforzamento della capacità degli Enti Locali di promuovere e accompagnare affidamenti familiari di minori stranieri non accompagnati. Nello specifico il progetto prevede un affiancamento agli Enti locali nella presa in carico di MSNA e adulti affidatari (importo finanziato pari a 1.200.000 euro).

I progetti sono stati avviati a maggio 2024 e hanno una durata di 30 mesi.



A.2 – Personale dell’Autorità

L’articolo 5 della Legge 12 luglio 2011, n.112 disciplina l’organizzazione dell’Autorità, istituendo l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Attraverso tale struttura organizzativa l’Autorità esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato articolo 3 della legge istitutiva.


Il comma 1 dell’articolo 5 della legge istitutiva prevedeva, nella sua formulazione originaria, che l’Ufficio dell’Autorità Garante fosse costituito esclusivamente da “dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell’Autorità Garante”.

La **Legge 27 dicembre 2017, n.205**, aveva previsto ulteriori 10 unità di personale anch’esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio”. Tale disposizione è stata prorogata fino al 31.12.2023 dal Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162, come modificato da Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8.

Il D.L. 36/2022, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto importanti modifiche all’assetto dell’Autorità, prevedendo all’art. 15 ter:

“1. Al fine di consentire all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. È istituito l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato “Ufficio dell’Autorità garante”, posto alle dipendenze dell’Autorità garante. Il personale dell’Ufficio dell’Autorità garante è vincolato dal segreto d’ufficio”;



b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso".

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,



comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).”


In attuazione delle succitate disposizioni, con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.08.2022**, sono stati istituiti i ruoli del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Autorità Garante.

A.3 – Assetto Organizzativo dell’Autorità

Quanto all’organizzazione dell’Ufficio, il comma 2 dell’articolo 5 della legge 112/2011 stabilisce che *“le norme concernenti l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante e il luogo dove ha sede l’Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità garante”*.

La predetta disposizione aggiunge anche che *“ferme restando l’autonomia organizzativa e l’indipendenza amministrativa dell’Autorità garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio dell’Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

In attuazione di tale disposizione normativa, è stato emanato, su proposta dell’Autorità garante, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n.168** diretto a disciplinare l’organizzazione ed il luogo ove ha sede l’Ufficio, nonché la gestione delle spese (“Regolamento



recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”), di seguito denominato “Regolamento”.

A seguito delle modifiche alla legge n. 112 del 2011 ed, in particolare all'istituzione del ruolo del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Autorità, con **dPCM 14 marzo 2023, n. 43**, sono state introdotte importanti modifiche al suddetto regolamento che hanno ridisegnato la struttura organizzativa dell'Autorità.

In particolare, il novellato art. 4 del Dpcm 168/2011, prevede, al comma 4 : *“L'Ufficio è coordinato da un dirigente di livello generale che, nell'esercizio delle funzioni di vertice amministrativo, assicura l'attuazione degli indirizzi del Garante mediante il coordinamento delle due Aree denominate, rispettivamente, Area attività istituzionale, di cui al comma 4-quater e Area affari generali, di cui al comma 4-quinquies, dirette da due dirigenti di livello non generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-bis. L'incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Garante a persona individuata, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza della Autorità. L'incarico ha durata di tre anni ed è rinnovabile;*

Le disposizioni di cui successivi commi del suddetto articolo, che di seguito si riportano, definiscono i compiti assegnati alla Segreteria tecnica e alle due aree che in cui è articolato l'Ufficio.

Comma 4-bis. *“La Segreteria tecnica, quale unità organizzativa a supporto del Coordinatore dell'ufficio, svolge compiti in materia di: a) affari giuridici e legislativi; b) relazioni istituzionali; c) relazioni internazionali e con l'Unione europea; d) stampa e comunicazione;”*

4-ter. *“Il personale della Segreteria tecnica è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità ed è assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione del Garante;”*

4-quater. *“L'Area attività istituzionale promuove ed implementa le iniziative e le misure previste a*



livello nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei minorenni alla salute e al benessere, all'educazione, all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari opportunità, alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989”;

4-quinquies. “L'Area affari generali, che assicura lo svolgimento delle attività di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica necessarie al funzionamento dell'Ufficio, svolge compiti in materia di: a) risorse umane e relazioni sindacali; b) trattamento economico e previdenziale; c) bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile; d) contratti e convenzioni; e) formazione del personale dell'Ufficio.”;

Inoltre, in virtù delle modifiche apportate agli artt. 19, 21, 22, 23, 25, 30 e 31 del dPCM 168/2012, disposte dal **dPCM 14 marzo 2023, n. 43**, i poteri negoziali e di gestione delle risorse finanziarie, nei limiti degli stanziamenti di cui al bilancio preventivo approvato dal Garante, sono stati assegnati al Coordinatore dell'Ufficio che può delegarli al Dirigente dell'area affari generali.

Infine, **L'art.1, comma 889 della legge 29 dicembre 2022, n. 197** ha modificato la disposizione di cui all'art. articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, prevedendo che i fondi destinati all'Autorità, in precedenza iscritti in apposito fondo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “siano posti a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze”.

A.4 - Il bilancio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Pur in vigenza del regolamento contabile dell'Autorità, approvato con il DPCM 20 luglio 2012, n.168 sopra citato, l'Autorità ha adottato il piano dei conti integrato definito dal DPR 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.ii., nel quale i capitoli del piano dei conti di AGIA costituiscono il sesto livello, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, dello stesso DPR 132/2013.

Lo schema di bilancio, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3 lettera (b), del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, è conforme al dettato dell'articolo 13 del DPCM 168/2012




sopra citato; per quanto non definito, si fa rinvio al DPCM 22 novembre 2010, alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al D.lgs 31 maggio 2011, n. 91.

In particolare, le entrate sono articolate in capitoli e le spese sono articolate in titoli e macroaggregati come da tabella di seguito riportata

ENTRATE
Titolo 1 - Contributo Ordinario dello Stato
Titolo 2 - Restituzioni, Rimborsi, Recuperi e Concorsi Vari
Titolo 3 - Partite di Giro
SPESE
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 1. Funzionamento, spese per il Garante
Macroaggregato 2. Funzionamento, spese per il personale
Macroaggregato 3. Funzionamento, consumi intermedi
Macroaggregato 4. Interventi
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 1. Investimenti.
Titolo 3 - Somme non attribuibili
Macroaggregato 1. Somme non attribuibili (<i>Fondo di riserva, Versamenti all'entrata dello Stato</i>)
Titolo 4 - Partite di giro
Macroaggregato 1. Partite di giro.

Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva, come disposto dall'articolo 16 del Regolamento, da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione. Sul fondo di riserva non sono emessi mandati di pagamento.

Il bilancio di previsione per l'anno 2026 dell'Autorità tiene conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.132, in cui è definito che le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria adottino un piano dei conti integrato comune, costituito dall'elenco delle



voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali per tutte le amministrazioni pubbliche.


L'adozione del piano dei conti integrato, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, nel rispondere all'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, realizza uno schema classificatorio comune a tutte le amministrazioni pubbliche, rilevando le entrate e le spese sulla base di comuni criteri di contabilizzazione.

In linea con le citate disposizioni, l'Autorità ha adottato il piano dei conti integrato. A tal fine si è provveduto a ricondurre i singoli capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'Autorità alle singole voci dei livelli di classificazione contenuti nel piano dei conti integrato, al fine di uniformare il documento contabile alla struttura di riferimento. In ragione di ciò, è stato allegato il documento riportante le previsioni per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 secondo la struttura del piano dei conti integrato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.132, che prevede l'esposizione degli importi previsionali al IV livello.

Accanto a tale prospetto, è stato predisposto il bilancio per capitoli, in AGIA corrispondenti al sesto livello del piano dei conti integrato pubblicato con il DPR 4 ottobre 2013 n. 132, al quale possono ricorrere le amministrazioni sulla base della necessità informativa delle proprie scritture contabili, come indicato dal comma 5 dell'articolo 3 dello stesso DPR.

Si chiarisce che il regolamento sostitutivo dei regolamenti contabili degli enti pubblici non economici, compresa l'Autorità, che dovrà definire tra l'altro gli schemi di bilancio per Missioni e Programmi, così come previsto dall'articolo 4, comma 3 lett. b del DLgs 91/2011, non è stato ancora emanato, e quindi l'Autorità ha adottato il piano dei conti integrato, che ha associato alle proprie rilevazioni contabili, ma mantiene lo schema di bilancio definito dall'articolo 13 del DPCM 20 luglio 2012 n. 168, Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Da un punto di vista metodologico la presente relazione al bilancio di previsione espone e analizza i dati finanziari più significativi dell'attività dell'ente. L'analisi si svilupperà seguendo una sequenza logica ed espositiva che consenta di rilevare le entrate e le uscite per tipologia di spesa.



SEZIONE B – BILANCIO PREVENTIVO 2026Premessa

La legge n.112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilità pubblica.

In tale ambito è redatto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 dell'Autorità. Il documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilità dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura, nonché i criteri utilizzati per formulare le previsioni.

B.1 Entrate**B.1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali**

Le risorse che alimentano il bilancio dell'Autorità attingono alla **Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”**. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023, in virtù delle disposizioni di cui all'art.1, comma 889 della **legge 29 dicembre 2022, n. 197**, le suddette risorse sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo di spesa 2118 da cui, a norma del novellato articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011, vengono assegnate al bilancio autonomo dell'Autorità.

Le risorse destinate al bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2026, sulla base del bilancio pluriennale dello Stato 2025-2027 risultano pari ad € 4.104.671,00 di cui € 3.904.671,00 destinate a coprire le spese di funzionamento comprensive delle spese di personale ed € 200.000,00 da utilizzare per le spese relative alla carica di Garante dell'Infanzia e Adolescenza;



Le Entrate previste per l'anno 2026 dal Disegno di Legge di Bilancio, attualmente in discussione in Parlamento, risultano invariate rispetto alla Legge di Bilancio 2025.

Di conseguenza, le previsioni di entrata ordinarie relative all'anno 2026 risultano essere le seguenti

Capitolo	Descrizione	Importo
500	<i>Fondo per le spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza</i>	3.904.671,00 €
501	<i>Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza</i>	200.000,00 €

B.1.2 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Questa Autorità, nell'ambito della pianificazione attuativa del programma nazionale FAMI 2021-2027, approvato con Decisione C(2022) 8754 del 25.11.2022, risulta destinataria di due finanziamenti finalizzati alla realizzazione dei progetti di seguito elencati:

1 – Prog. 1038 - “**Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge 47/2017**” per una dotazione complessiva pari ad € 2.800.000,00.

2 – Prog. 1055 - “**Promozione dell'accoglienza familiare di minori stranieri non accompagnati**” per una dotazione complessiva pari ad € 1.200.000,00.

I progetti sono stati entrambi avviati a maggio 2024. Nel corso di tale anno finanziario è stata incassata, a titolo di anticipo sui succitati finanziamenti, la somma totale di € 800.000,00, di cui € 560.000,00 a titolo di anticipo sul finanziamento concesso per il progetto “**Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge 47/2017**” – PROG 1038 ed € 240.000,00 a titolo di anticipo relativamente al progetto “**Promozione dell'accoglienza familiare di minori stranieri non accompagnati**” – PROG 1055.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2025, l'Autorità ha presentato due richieste di rimborso



all'Autorità di gestione FAMI, a fronte delle quali sono state riconosciute e incassate le somme di seguito riportate:

Progetto FAMI	I richiesta di rimborso	Il richiesta di rimborso	Totale
Prog-1038	288.103,61 €	427.431,92 €	715.535,53 €
Prog-1055	99.834,04 €	78.982,54 €	178.816,58 €

Alla data di stesura del presente bilancio, il totale delle somme incassate per il Prog. 1038 è pari ad € 1.275.535,53, mentre le somme incassate per il Prog. 1055 risultano pari ad € 418.816,58.

Pertanto, le risorse ancora da incassare sono pari ad € 1.524.464,77 per il prog. 1038 ed € 781.183,42 per il prog. 1055 e il cronoprogramma FAMI prevede le rendicontazioni di seguito elencate:

- III rendicontazione intermedia da presentare a novembre 2025, con incasso presunto a gennaio 2026
- IV rendicontazione intermedia a maggio 2026 con incasso presunto ad agosto 2026
- Rendicontazione a saldo, dopo la chiusura dei progetti, prevista per novembre 2026 con incasso a gennaio 2027

Tutto ciò premesso, si prevede che l'80% circa dei fondi residui saranno incassati nel corso del 2026.

Di conseguenza, le entrate previste a titolo di trasferimenti correnti dall'Unione Europea, per l'anno 2026, sono pari ad € 1.800.000,00 come da tabella di seguito riportata.

Capitolo	Descrizione	Importo
521	Contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali (Fami 21-27)	1.800.000,00 €



B.1.3 Avanzo di Amministrazione:

Alla data di redazione del bilancio di previsione 2026, si prevede un avanzo di Amministrazione, a chiusura dell'esercizio 2025, pari ad € 2.078.539,42 di cui € 1.265.165,06 vincolato a spese di personale ed € 35.104,37 vincolato a spese progetto FAMI, come da tabella "dimostrazione avanzo presunto" allegata alla presente relazione illustrativa.

In riferimento alla citata tabella, si precisa che le previsioni circa gli impegni e i pagamenti presunti dalla data di redazione del bilancio al 31.12.2026 sono stati effettuati tenendo conto dell'andamento della spesa sui differenti capitoli di bilancio. Per quanto concerne nello specifico i capitoli destinati a coprire i costi degli interventi finalizzati alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età, si è tenuto conto dei progetti attualmente in fase di implementazione e per i quali si prevede un significativo impegno di risorse economiche entro la fine dell'esercizio finanziario:

- Progetto denominato "*Strade in gioco*" destinato ai Comuni e finalizzato a promuovere un uso innovativo degli spazi urbani a favore di bambini e adolescenti. Gli impegni previsti per tale avviso sono pari a 500.000,00.
- Progetto denominato "*I bisogni affettivi nella separazione. I Gruppi di Parola come risorsa per genitori e figli*". La spesa prevista per tale progetto è pari ad € 140.000,00
- Progetto denominato "*Geronimo Stilton alla scoperta dell'intelligenza artificiale*". La spesa prevista è pari ad € 100.000,00

Inoltre, è attualmente in fase di studio un nuovo accordo con L'Istituto degli Innocenti di Firenze finalizzato allo svolgimento di attività di comune interesse, per il quale si prevede un impiego di risorse pari ad € 300.000,00

L'avanzo di amministrazione libero presunto ammonterebbe, quindi, ad € 778.269,99.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 15 del DPCM 168/2012 prevede, al comma 3, che l'avanzo di amministrazione possa essere utilizzato per raggiungere il pareggio di bilancio. Il comma 4 del medesimo articolo dispone: "*su richiesta motivata del coordinatore dell'Ufficio, il Garante può deliberare il riporto delle disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, in aggiunta alla competenza degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione*". **Non**



essendo necessario utilizzare l'avanzo per raggiungere il pareggio di bilancio si procederà all'eventuale applicazione dell'avanzo, con conseguenti variazioni di bilancio, in fase di assestamento.


B.1.3 Altre Entrate:

Le restanti entrate iscritte nel bilancio di previsione si riferiscono a partite di giro e, in particolare, al "recupero anticipazioni al cassiere per cassa economale" e ritenute fiscali e previdenziali, operate dall'Autorità come sostituto di imposta e per applicazione del regime "Split Payment". Il totale di tali entrate è pari ad € 138.000,00 come da tabella di seguito riportata:

Capitolo	Descrizione	Importo
543	RITENUTE SPLIT PAYMENT	60.000,00
541	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	15.000,00
542	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	23.000,00
540	RITENUTE ACCONTO IRPEF	17.000,00
544	RITENUTE INPS	20.000,00
530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00

B.1.4 Entrate Totali:

Il totale delle entrate previste per l'esercizio finanziario 2026 risulta pari ad € 6.042.671,00



B.2 – Spese**B.2.1 Spese per indennità di carica del Garante, oneri riflessi e attività strumentale**

Gli stanziamenti dedicati all'indennità di carica del Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l'articolo 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di 200.000,00 euro interamente finanziata dall'apposito stanziamento di entrata (*cap. 501 "Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza"*).

L'art. 6 del Dpcm 168/12 prevede: "Al Garante è attribuita un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennità non può superare euro duecentomila lordi annui."

Con Dpcm del 06.05.2025 il trattamento economico lordo spettante alla dottoressa Marinella Giannina Terragni, attuale titolare dell'incarico di Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, è stato determinato, a decorrere dal 15 gennaio 2025, in € 171.737,54. Di conseguenza, si è provveduto a calcolare gli oneri fiscali e previdenziali a carico dello Stato su detta indennità, adeguando di conseguenza le previsioni sui capitoli dedicati, come da tabella di seguito riportata.

Indennità di carica del Garante - Capitolo 101	171.737,54 €
Oneri Previdenziale a carico dell'Amministrazione Calcolati su importo Massimo Indennità Garante (57.717,92) - Capitolo 102	13.664,77 €
Oneri IRAP calcolati su importo Indennità Garante - Capitolo 103	14.597,69 €



B.2.2 Spese per il personale

Come indicato in premessa, la legge n. 79 del 29 giugno 2022, in fase di conversione, ha introdotto nel testo del D.l. 36/2022, l'art. 15-ter il quale ha autorizzato l'istituzione dei ruoli del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'ufficio dell'Autorità Garante, garantendo una copertura finanziaria annua aggiuntiva pari ad € 2.242.940,00.

Con successivo DPCM del 04 agosto 2022, in attuazione delle suddette disposizioni, si è provveduto all'effettiva istituzione dei ruoli dell'Autorità.

La dotazione organica dell'Autorità è costituita come da tabella 1

Dotazione Organica		
Personale dirigenziale		
Qualifica	Fascia	Numero Unità
Dirigente	I	1
Dirigente	II	2
Personale non dirigenziale		
Categoria PCM	Fascia economica di ingresso dall'esterno	Numero Unità
A	f1	16
B	f2	4

Alla data di redazione della presente relazione risultano in servizio n. 3 Unità di personale dirigenziale e n. 18 unità di personale non dirigenziale, come da tabella 2.

Tab. 2

Dotazione Organica	
Personale dirigenziale	
Qualifica	Numero Unità
Dirigente Generale	1
Dirigente	2
Personale non dirigenziale	
Categoria PCM	Numero Unità
A	15
B	3



In riferimento alle restanti due unità di personale, si segnala che n.1 unità di personale non dirigenziale risulta attualmente in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'onere per il trattamento stipendiale resta a carico della Scrivente Autorità.

Nel corso dell'anno 2024, inoltre, si è verificata la cessazione per dimissioni di n.1 unità di personale di categoria A. Il suddetto posto è stato coperto tramite progressione verticale di dipendente in precedenza inquadrato nella categoria B, con decorrenza I febbraio 2025. L'autorità prevede di esperire le procedure per la copertura del posto di categoria B attualmente scoperto nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

Ciò posto, la previsione di spesa per il personale è stata effettuata tenendo conto di una situazione di pieno organico, sulla base delle previsioni di cui al CCNL e ai CCNI del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano applicabili, in quanto compatibili, al personale dell'Autorità.

Le tabelle di seguito riportate mostrano il dettaglio delle previsioni effettuate in relazione ai trattamenti fondamentali dovuti al personale e relativi oneri accessori.

Tab. 3 – Retribuzione fondamentale del personale dirigenziale comprensiva di Oneri a carico del datore di lavoro

Fascia	Numero Unità	Stipendio comprensivo incrementi CCNL 2016-2018	Stipendio con incremento medio rinnovo contrattuale	Totale Retribuzioni per Fascia	Oneri Previdenziali a carico dell'Amm.ne (28,24 %)	IRAP 8,50%
I	1	57.892,87 €	60.208,58 €	60.208,58 €	17.002,90 €	5.117,73 €
II	2	45.260,67 €	47.071,10 €	94.142,19 €	26.585,76 €	8.002,09 €
Totale				154.350,78 €	43.588,66 €	13.119,82 €
Capitolo di riferimento bilancio AGIA				610	611	612



Tab. 4 – Retribuzione fondamentale personale non dirigenziale lordo dipendente

PERSONALE AREE		Stipendio tabellare		Indennità di Presidenza			Tredicesima		Totale Retribuzioni
Categoria e fascia economica	Numero Unità per fascia	Importo Annuale	Importo totale	Importo mensile	Annuale per unità	totale	Annuale per unità	Totale	
A1	1,00	29538,98	29538,98	640,17	7682,04	7682,04	2461,58	2461,58	
A2	6,00	30382,62	182295,72	640,17	7682,04	46092,24	2531,89	15191,31	
A3	2,00	31757,45	63514,90	646,28	7755,36	15510,72	2646,45	5292,91	
A4	6,00	34296,58	205779,48	688,00	8256,00	49536,00	2858,05	17148,29	
A5	1,00	36139,09	36139,09	688,00	8256,00	8256,00	3011,59	3011,59	
B5	2,00	26454,72	52909,44	559,77	6717,24	13434,48	2204,56	4409,12	
B7	2,00	28517,97	57035,94	559,77	6717,24	13434,48	2376,50	4753,00	
Totale	20,00		627213,55			153945,96		52267,80	
Totale con Previsione rinnovo contrattuale (4,5%)			655438,16			160873,53		54619,85	870931,53
Capitolo di riferimento AGIA									601

Tab. 5 – Oneri a carico del datore di lavoro su retribuzioni personale non dirigenziale

Oneri Previdenziali					Totale Previdenziali	Irap 8,50%
Inpdap 24,20%	Quota TFR 9,60% su 80%		Eventuale TFR su straordinario	Totale		
	Pro capite su retribuzione	Totale annuo				
9603,19	3646,66	3646,66	7616,163979			3373,02
58946,18	4868,85	29213,13				20704,24
20405,08	4067,27	8134,54				7167,07
65936,23	5238,58	31431,46				23159,42
11472,42	4239,87	4239,87				4029,57
17122,24	3472,63	6945,26				6014,01
18204,07	3644,29	7288,58				6393,99
201689,41	29178,16	90899,51	7616,163979	98515,67		70841,32
210765,43	Totale con Previsione rinnovo contrattuale (4%)			102456,30	313221,73	74029,18
Capitoli di riferimento AGIA					602	603



B.2.2.1 Retribuzione accessoria personale.


Con Decreto n. 118/2023, prot. 806 del 05.09.2023 si è provveduto ad istituire il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale. Con Decreto n. 119/2023, prot. 805 del 05.09.2023 è stato istituito il fondo per la retribuzione accessoria del personale delle aree. Le relative risorse sono state quantificate nel rispetto delle disposizioni di cui ai CCNL del comparto Presidenza ed i relativi Decreti sono stati adottati a seguito di parere di compatibilità finanziaria da parte del collegio dei revisori dei conti.

Le previsioni relative all'anno 2026 risultano in linea con quelle dell'anno 2025.

La tabella n. 5 indica le risorse fisse da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale. La tabella n. 6 indica le risorse fisse da destinare alla retribuzione accessoria del personale non dirigenziale. Entrambe le tabelle indicano gli importi lordo dipendente, gli oneri previdenziali e Irap. A tali importi vengono associati i relativi capitoli del bilancio AGIA.

Tab. 5 – Risorse fisse fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale

Fascia	Numero Unità	Quota destinata al Trattamento Accessorio (Retribuzione di posizione fissa e variabile + risultato)	Totale Retribuzioni per fascia Lordo Dipendente	Oneri Previdenziali a carico dell'Amm.ne (28,24 %)	IRAP 8,50%	TOTALE FONDO
I	1	158.243,00 €	158.243,00 €	44.687,82 €	13.450,66 €	216.381,48 €
II	2	68.531,60 €	137.063,20 €	38.706,65 €	11.650,37 €	187.420,22 €
Totale			295.306,20 €	83.394,47 €	25.101,03 €	
Capitolo di riferimento bilancio AGIA			613	614	615	



Tab. 5 – Risorse fisse fondo per la retribuzione accessoria del personale non dirigenziale

Quota pro-capite decreto 119/2023)	Numero Unità 2026	Risorse da destinare al fondo Retribuzione accessoria 2024	di cui		
			Importo Lordo Dipendente	Inpdap 24,20%	Irap 8,50%
11.580,19 €	20	231.603,79 €	174.531,87 €	42.236,71 €	14.835,21 €
Capitoli di riferimento AGIA			604	605	606

B.2.2.2 – Compensi per lavoro straordinario

Il Decreto legge 36/2022, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede una copertura finanziaria destinata ai compensi per lavoro straordinario pari ad € 131.597,00 Lordo Stato. La tabella di seguito riportata mostra la relativa ripartizione sui capitoli del bilancio dell’Autorità

Compensi per lavoro straordinario			
	Importo L.D. Autorizzato	INPDAP	IRAP
		99168,8018	23998,85
Capitolo di Riferimento AGIA	607	608	609




B.2.2.4 – Oneri sociali su retribuzioni del personale

Il capitolo 616 del bilancio 2024 di questa Autorità è dedicato alle somme da versare all’Inail per gli oneri sociali obbligatori. La previsione di spesa sul suddetto capitolo è stata formulata tenendo conto del totale delle retribuzioni che si prevede di pagare, pari ad € 1.594.289,18. A tale importo è stato applicato il tasso previsto dall’Inail sulla base del profilo di attività dell’Autorità (4 per mille), con una leggera maggiorazione a scopo prudenziale. Sul suddetto capitolo è stata, quindi, prevista la somma di € 6.377,16.

B.2.2.3 – Spese per il trattamento fondamentale e accessorio del personale

La tabella n. 6, indica, in aggregato, le spese previste per il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di questa Autorità. Il totale delle spese previste corrisponde al totale delle risorse destinate dal **Decreto legge 36/2022**, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, pari ad € 2.242.940,00

Tab. 6 – Spese di personale



601	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	870.931,53 €
602	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE	313.221,73 €
603	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	74.029,18 €
604	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	174.531,87 €
605	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	42.236,71 €
606	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	14.835,21 €
607	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	99.168,80 €
608	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	23.998,85 €
609	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	8.429,35 €
610	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	154.350,78 €
611	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	43.588,66 €
612	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	13.119,82 €
613	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE I CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	295.306,20 €
614	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	83.394,47 €
615	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	25.101,03 €
616	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO (INAIL)	6.695,82 €
TOTALE		2.242.940,00 €

B.2.2.5 – Altre spese di personale

Rientrano nel macroaggregato 2 - Spese di funzionamento – Personale

- 1) I compensi per ore di lavoro straordinario e relativi oneri previdenziali e fiscali necessarie alla realizzazione dei due progetti Fami come di seguito elencati.

CAPITOLO	DETTAGLIO	IMPORTO
191	FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	13.021,85
192	FAMI 21-27 - PROG. 1038 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	3.151,29
193	FAMI 21-27 - PROG.1038 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	1.106,86



196	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	10.670,69
197	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	2.582,31
198	FAMI 21-27 - PROG.1055 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	907,01
TOTALE		31.440,01

2) Gli Importi destinati all'acquisto per i buoni pasto per il personale

CAPITOLO	DETTAGLIO	IMPORTO
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	40000

3) Le somme necessarie al pagamento degli oneri Irap sugli incarichi del personale non di ruolo. Ad oggi, gli unici incarichi sottoposti a tale imposizione fiscale a carico dell'Agia sono quelli dei revisori contabili, (tre componenti) e per l'OIV (organo monocratico).

CAPITOLO	DETTAGLIO	IMPORTO
617	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU INCARICHI PERSONALE NON DI RUOLO	2897,21

Il totale delle spese di cui al Macroaggregato 2 ammonta, di conseguenza, ad € 2.317.277,22.

B.2.3 Spese per consumi intermedi

Il Macroaggregato 3, per la quale è stata stimata una somma pari ad euro 255.979,00, accoglie le



somme finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all'Ufficio per consentire il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Garante dall'articolo 3 della legge n.112/2011, in linea con quanto previsto nel 2022;

Si richiama, al riguardo, la legge 27 dicembre 2019 n. 160, ed in particolare i commi 590 e seguenti dell'art. 1, i quali hanno introdotto nell'ordinamento nuove norme di contenimento della spesa, da tenere in considerazione ai fini dell'assestamento e delle variazioni del bilancio 2020 e della formulazione dei bilanci degli esercizi successivi.


In attuazione di tali norme, i valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento a partire dall'esercizio 2020 non possono essere superiori al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Sono consentite rimodulazione degli importi tra i capitoli sottoposti a vincolo. In tale ambito, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.

Il limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti in costi di funzionamento, così determinato, è pari ad euro 264.882,46.

La tabella "Dimostrazione rispetto limiti di spesa" riporta in maniera dettagliata le previsioni relative ai capitoli sottoposti a vincolo. Al riguardo, si segnala che, ai fini del calcolo della spesa sottoposta a vincolo non va considerata la previsione relativa al capitolo 158 "*Spese dovute a sanzioni*", in quanto, secondo la codificazione del piano dei conti, tale tipologia di spesa non rientra nelle spese per acquisto di beni e servizi.

Il totale delle spese programmate per acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Autorità sottoposti a vincoli di bilancio è, di conseguenza, pari ad € 253.979,00 e risulta inferiore al limite di spesa.

Si ritiene utile segnalare che il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge



29 luglio 2021, n. 108 ha abrogato l'art. 1, comma 610, della legge 160/2019. Pertanto, i vincoli specifici relativi alla spesa informatica non risultano più in vigore.

Tabella "Dimostrazione rispetto limiti di spesa"

Codifica DPR118	Piano dei conti	2016	2017	2018	Media 2016-18	Previsione 2026
12051.03.0130	U.1.03.02.02.000	4.009,75	5.311,44	15.888,37	8.403,19	8.000,00
12051.03.0131	U.1.03.01.02.000	5.650,32	10.795,52	14.153,75	10.199,86	15.000,00
12051.03.0132	U.1.03.02.02.000	1.056,16	142.637,30	51.339,96	65.011,14	40.000,00
12051.03.0133	U.1.03.02.19.000	47.189,87	0,00	52.345,32	33.178,40	55.000,00
12051.03.0134	U.1.03.02.02.000	4.198,20	22.033,88	10.892,11	12.374,73	15.000,00
12051.03.0135	U.1.03.02.11.000	4.800,00	0,00	21.994,05	8.931,35	0,00
12051.03.0136	U.1.03.02.02.000	11.666,35	35.611,39	32.521,18	26.599,64	32.000,00
12051.03.0137	U.1.03.02.16.000	12.972,29	1.359,13	1.686,60	5.339,34	6.000,00
12051.03.0138	U.1.03.02.05.000	5.882,81	3.596,71	5.405,64	4.961,72	3.000,00
12051.03.0139	U.1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.03.0140	U.1.03.02.10.000	0,00	4.980,00	19.397,91	8.125,97	0,00
12051.03.0141	U.1.03.02.11.000	0,00	0,00	24.549,35	8.183,12	0,00
12051.03.0142	U.01.03.02.02.001	3.151,82	3.064,00	5.058,59	3.758,14	12.000,00
12051.03.0143	U.1.03.01.01.000	1.955,20	348,50	0,00	767,90	500,00
12051.03.0144	U.1.03.02.04.000	20.528,60	39.940,00	3.690,00	21.386,20	12.000,00
12051.03.0145	U.1.03.02.01.000	7.102,00	7.300,00	7.300,00	7.234,00	34.000,00
12051.03.0146	U.1.03.02.99.000	119,67	776,60	992,28	629,52	0,00
12051.03.0147	U.1.03.02.99.000	826,70	8.613,76	7.413,32	5.617,93	0,00
12051.03.0148	U.1.03.02.99.000	0,00	0,00	4.467,62	1.489,21	0,00
12051.03.0149	U.1.03.02.02.000	1.074,70	1.253,00	384,00	903,90	2.000,00
12051.03.0150	U.1.03.02.17.000	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
12051.03.0152	U.01.03.02.12.004	0,00	8.500,00	4.725,00	4.408,33	0,00
12051.03.0153	U.1.03.02.04.000		32.940,00	965,00	11.301,67	7.500,00
12051.03.0156	U.1.03.02.11.000		0,00	0,00	0,00	5.479,00
12051.03.0157	U.1.03.02.18.000		0,00	0,00	0,00	500,00
12051.03.0159	U.1.03.02.17.000			318,57	106,19	500,00
12051.03.0160	U.1.03.02.19.000			27.406,08	9.135,36	2.500,00
12051.03.0161	U.1.03.02.19.000			17507	5.835,67	0,00
12051.03.0162	U.1.03.02.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MEDIA	



	Totale	132.184,44	329.061,23	333.401,70	264.882,46	253.979,00
--	--------	------------	------------	------------	-------------------	-------------------

Con particolare riferimento al capitolo 142 “*Oneri di mobilità*”, nel formulare le previsioni si è tenuto conto del DL 95/2012, il quale impone limiti a decorrere dall’E.F. 2014 prevedendo che la spesa per oneri di mobilità non possa essere superiore al 30% di quanto speso nel 2011. Al riguardo, occorre segnalare che l’Agia è stata istituita nel corso del 2011 e la nomina del primo Garante è avvenuta a novembre dello stesso anno. E’ evidente, quindi, che il 2011 non possa essere considerato come parametro per l’applicazione della norma. Tuttavia, la circolare RGS n.9 del 21 aprile 2020 chiarisce che gli enti di nuova istituzione devono prendere in considerazione come riferimento per l’applicazione dei limiti di spesa il primo anno di piena operatività.


In applicazione di detta circolare, è stato preso in considerazione ai fini dell’applicazione del limite di cui al D.L.95/212 il primo anno di effettiva operatività dell’Agia, ovvero l’esercizio finanziario 2012 il cui consuntivo riporta un impegnato per oneri di mobilità pari ad € 41.408,75.

Il limite di spesa, pari al 30% della succitata cifra è determinato in € 12.422,65. Per il 2026 viene, di conseguenza, prevista una spesa di € 12.000,00.

B.2.4 Spese per interventi

In coerenza con le finalità istituzionali attribuite all’Autorità dall’articolo 3 della legge n.112/2011, nonché con gli obiettivi e i programmi definiti dal Garante sono stati previsti interventi per complessivi euro 2.879.560,00, suddivisi come di seguito indicato:

- realizzazione delle attività legate ai progetti FAMI prog.1038 e prog.1055 (cap.190,194,195 e 199), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 1.769.338,00,



- realizzazione di progetti ed iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni, associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età (cap.170, 177 e 178), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 1.081.000, 00
- realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cap.172), pari ad euro 30.000,00;

Come peraltro già fatto nell'esercizio in corso, in fase di assestamento, si provvederà alle eventuali modifiche anche tenendo conto dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2025.

B.2.5 Spese in conto Capitale

Le spese in conto capitale previste, per l'anno 2026, sono pari ad € 23.000,00 in linea con le previsioni dell'anno precedente. Già da qualche anno questa Autorità ha avviato un processo di progressiva sostituzione delle apparecchiature informatiche, al fine di garantire la piena efficienza delle postazioni in uso al personale in considerazione della costante evoluzione tecnologica e della sempre maggiore informatizzazione dei processi di lavoro.

Pertanto, la consistenza dello stanziamento relativo alle spese in conto capitale è destinata per € 20.000,00 al Capitolo 201 dedicato all'acquisto di attrezzature informatiche e per soli € 3.000,00 al Capitolo 202 "*Spese per acquisto di attrezzature non informatiche, dotazioni librerie e mobilio*".

B.2.6 - Fondo di Riserva

Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali spese impreviste e non preventivabili che dovessero insorgere nell'esercizio 2026, è stato determinato in euro 50.000,00, in linea rispetto a quanto previsto per il 2025, in considerazione del fatto che i fondi ordinari a disposizione di questa Autorità sono diminuiti e che, storicamente, non è mai stato necessario attingere al suddetto fondo di riserva.



In sede di approvazione del rendiconto 2025 si valuterà la possibilità di adeguare il fondo di riserva anche sulla base di quanto emerso da tale gestione.


B.2.7 – Vincoli di Finanza Pubblica

Con le nuove norme relative ai limiti di spesa per beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 abroga le precedenti norme di contenimento della spesa per consumi intermedi, ed in particolare, per quanto di competenza dell’Autorità, l’articolo 8, comma 3, del DL 95/2012 e l’articolo 50, comma 3, del DL 66/2014.

Al fine però di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’Autorità è tenuta, ai sensi del comma 594 della stessa legge, a versare annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all’allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.

Inoltre, questa Autorità, in riferimento all’incarico della precedente Garante, era tenuta a versare, a consuntivo, gli importi conseguenti all’applicazione dell’art. 23 ter, comma 2 del D.L.201/2011. Al riguardo, si precisa che il Dpcm 31 marzo 2023, con il quale era stato rideterminato l’importo dell’indennità spettante alla dott.ssa Carla Garlatti, precedente titolare di questa Autorità, prevedeva che, a decorrere dal 1° aprile 2023, l’importo annuale da versare al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato in applicazione dell’articolo succitato fosse pari ad € 26.384,23. Posto che l’incarico della precedente Garante ha cessato i suoi effetti in data 14.01.2025, si è provveduto a parametrare detto importo all’effettiva durata dell’incarico nel corso del 2025, ovvero 14 giorni.

Tutto ciò premesso la previsione di spesa per il capitolo 302 “*Versamenti all’entrata dello Stato*” risulta pari ad € 178.854,78, come da tabella di seguito riportata.



Disposizione di contenimento D.L. n. 95/2012, conv. L. n.	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 8 comma 3 - D.L. 95/2012 - legge di conversione 135/2012 (spese per consumi intermedi)	107783,51	10778,35	118561,86
Disposizione di contenimento D.L. 66/2014 -- legge di conv	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 50 comma 3 (acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	53891,75	5389,18	59280,93
Disposizione di contenimento D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011			Previsione importo da versare
Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato			1.012,00
Somma totale da versare - Esercizio Finanziario 2024			178,854,79

3 – Previsioni Progetti FAMI

Come già evidenziato nella sezione entrate, questa Autorità risulta beneficiaria di n.2 finanziamenti a valere sul “Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-27”:

1 – “*Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge 47/2017*” per una dotazione complessiva pari ad € 2.800.000,00.

2 – “*Promozione dell’accoglienza familiare di minori stranieri non accompagnati*” per una dotazione complessiva pari ad € 1.200.000,00.

Come previsto dal *Manuale delle regole di Ammissibilità e di Rendicontazione delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027*: “*Il BF ed eventuali partner di progetto, al fine di garantire una chiara identificazione delle entrate e delle uscite relative al progetto, dovranno mantenere un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni, ferme restando le norme contabili nazionali*”.

Al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le spese effettuate a valere su fondi FAMI, questa Autorità ha istituito capitoli per ciascuno dei due progetti e sulla base delle categorie di spesa di cui al budget approvato dall’Autorità di gestione FAMI.

La previsione delle spese per il progetto è stata effettuata tenendo conto dell’andamento delle attività progettuali e dei tempi previsti per la rendicontazione finale (novembre 2026). Si prevede, in



particolare, il pieno impiego delle risorse che si prevede di incassare nel corso dell'esercizio finanziario, ovvero € 1.200.000,00 per il Prog-1038 "**Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge 47/2017**" ed € 600.000,00 per il Prog-1055 "**Promozione dell'accoglienza familiare di minori stranieri non accompagnati**".

La ripartizione dei fondi sui capitoli di riferimento, come da tabella di seguito riportata, è stata effettuata tenendo conto dell'incidenza percentuale di ciascuna categoria di spesa rispetto al budget totale di progetto.

190	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1038 - SPESE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	1.104.240,00
191	FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	13.021,85
192	FAMI 21-27 - PROG. 1038 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	3.151,29
193	FAMI 21-27 - PROG.1038 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	1.106,86
194	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COSTI INDIRETTI	78.480,00
195	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1055 - SPESE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	546.600,00
196	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	10.670,69
197	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	2.582,31



198	FAMI 21-27 - PROG.1055 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	907,01
199	PROGETTO FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COSTI INDIRETTI	39.240,00

Tutte le spese effettuate a valere su fondi FAMI andranno analiticamente rendicontate all'Autorità di gestione al fine di ottenere il rimborso delle stesse. Le rendicontazioni e i relativi giustificativi saranno oggetto di verifica preliminare da parte del revisore contabile dei progetti, come da indicazioni del manuale delle regole di ammissibilità e rendicontazione delle spese nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027.

C - PREVISIONI DI CASSA

Le previsioni di cassa sono state formulate in coerenza con le esigenze di pagamento previste nell'esercizio 2026 in relazione agli incassi previsti dai trasferimenti da parte del Ministero dell'Economia e Finanza; si è tenuto conto dell'effettiva capacità di spesa in relazione agli stanziamenti di competenza e della necessità di smaltimento dei residui passivi.

Di seguito, si riporta un riepilogo delle previsioni di cassa per l'esercizio 2026:

Fondo di cassa presunto al 01/01/2026	4.887.879,69
Incassi previsti nel 2026	6.046.330,74
Pagamenti previsti nel 2026	8.196.783,59
Saldo previsto al 31/12/2026	2.737.426,84

D - BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026



Al bilancio 2026 è allegato, ai sensi dell'articolo 14 del DPCM n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 anche secondo il piano dei conti integrato.


Il bilancio pluriennale definisce il quadro di risorse finanziarie che si prevede di impegnare nel triennio considerato, evidenziando la correlazione esistente tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Il bilancio di previsione pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del bilancio annuale di previsione. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio.

Le risorse previste per le annualità 2027 e 2028 sono state stanziare sulla base dei trasferimenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del bilancio dello Stato 2025-2027 – Cap.2118 e destinati dell'Autorità con riferimento alle medesime annualità, come da tabella in calce.

Alla data di redazione della presente relazione, le suddette previsioni appaiono suffragate anche dallo stato di previsione del MEF allegato al Disegno di Legge di bilancio 2026, come da tabella di seguito riportata .

MISSIONE				MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				020/678/627			
				(in Euro)							
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)		
				(di cui disponibile)			(di cui disponibile)		(di cui disponibile)		
2118	2118	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (4.1.1) (10.9.1)		RS	<<	<<	<<	<<	<<		
				CP 2026	4.104.671 (4.104.671)	<<	<<	4.104.671 (4.104.671)	4.104.671 (4.104.671)		
				CS	4.104.671 (4.104.671)	<<	<<	4.104.671 (4.104.671)	4.104.671 (4.104.671)		
				CP 2027	4.104.671 (4.104.671)	<<	<<	4.104.671 (4.104.671)	4.104.671 (4.104.671)		
				CS	4.104.671 (4.104.671)	<<	<<	4.104.671 (4.104.671)	4.104.671 (4.104.671)		
				CP 2028	4.104.671 (4.104.671)	<<	<<	4.104.671 (4.104.671)	4.104.671 (4.104.671)		
				CS	4.104.671 (4.104.671)	<<	<<	4.104.671 (4.104.671)	4.104.671 (4.104.671)		




Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - ENTRATE - ENTRATE (anno 2026)

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE									
TITOLO	CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (V.Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DELL'ANNO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		Previsioni dell'anno 2028	
						Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno		
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Utilizzo avanzo di Amministrazione		comp.	1.938.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		cassa	6.285.671,58	4.978.711,93					
TITOLO 2:											
Trasferimenti correnti											
TIPOLOGIA 101:											
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
CATEGORIA 1:											
2	101	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	3.904.671,00	3.904.671,00	3.904.671,00	3.904.671,00	3.904.671,00	
2	101	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	E.2.01.01.01.000	0,00	comp. cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI		0,00	comp. cassa	4.104.671,00	4.104.671,00	4.104.671,00	4.104.671,00	4.104.671,00	
		Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		0,00	comp. cassa	4.104.671,00	4.104.671,00	4.104.671,00	4.104.671,00	4.104.671,00	
TIPOLOGIA 105:											
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo											
CATEGORIA 1:											
2	105	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI (FAMI 21-27)	E.2.01.05.01.000	0,00	comp. cassa	1.600.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
		Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		0,00	comp. cassa	1.600.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
		Totale TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		0,00	comp. cassa	1.600.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
TITOLO 3:											
Entrate extratributarie											
TIPOLOGIA 500:											
Rimborsi e altre entrate correnti											
CATEGORIA 99:											
3	500	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	E.3.05.99.99.000	3.659,74	comp. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		3.659,74	comp. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	




Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - ENTRATE (anno 2026)

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA	TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	
CAPITOLO									
		Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		3.659,74 comp. cassa	0,00	0,00	3.659,74	0,00	0,00
		Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		3.659,74 comp. cassa	0,00	0,00	3.659,74	0,00	0,00
	TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro							
	TIPOLOGIA 100:	Entrate per partite di giro							
	CATEGORIA 1:	Altre ritenute							
	9 100 1	RITENUTE SPLIT PAYMENT	E.9.01.01.02.000	0,00 comp. cassa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0543								
		Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute		0,00 comp. cassa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	CATEGORIA 2:	Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
	9 100 2	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	E.9.01.02.02.000	0,00 comp. cassa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0541								
	9 100 2	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	E.9.01.02.01.000	0,00 comp. cassa	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	0542								
		Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		0,00 comp. cassa	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	CATEGORIA 3:	Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
	9 100 3	RITENUTE ACCONTO IRPEF	E.9.01.03.01.000	0,00 comp. cassa	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	0540								
	9 100 3	RITENUTE INPS	E.9.01.03.02.000	0,00 comp. cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0544								
		Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		0,00 comp. cassa	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	CATEGORIA 99:	Altre entrate per partite di giro							
	9 100 99	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	E.9.01.99.03.000	0,00 comp. cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0530								
		Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro		0,00 comp. cassa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro		0,00 comp. cassa	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
		Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro		0,00 comp. cassa	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00



TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.659,74	comp. cassa	7.781.109,80	6.042.671,00 11.025.042,67	6.042.671,00	6.042.671,00
-------------------------------	----------	----------------	--------------	-------------------------------	--------------	--------------



Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2026)

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (V.Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
PROGRAMMA 5: Interventi per le famiglie											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente											
12	5	1	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	U.1.01.02.01.000	13.664,77	26.892,82	13.664,77	13.664,77	13.664,77	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
12	5	1	1	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	U.1.01.01.02.000	1.453,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
12	5	1	1	FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	U.1.01.01.01.000	0,00	14.522,36	13.021,85	13.021,85	13.021,85	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
12	5	1	1	FAMI 21-27 - PROG. 1038 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	U.1.01.02.01.000	0,00	3.514,41	3.151,29	3.151,29	3.151,29	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
12	5	1	1	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	U.1.01.01.01.000	0,00	12.818,79	10.670,69	10.670,69	10.670,69	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
12	5	1	1	FAMI 21-27 - PROG. 1055 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	U.1.01.02.01.000	0,00	3.102,15	2.582,31	2.582,31	2.582,31	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
12	5	1	1	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.01.01.01.002	0,01	1.076.033,79	870.931,53	870.931,53	870.931,53	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
12	5	1	1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.01.02.01.001	4,04	461.316,90	313.221,73	313.221,73	313.221,73	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
12	5	1	1	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.01.01.01.000	54,99	319.686,27	174.531,87	174.531,87	174.531,87	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa		0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	




Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2026)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENUMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (V.Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	Previsioni dell'anno 2029
12 5 1 0605	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	U.1.01.02.01.000	0,00	77.182,66	42.236,71	42.236,71	42.236,71
					di cui già imp.	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00
12 5 1 0607	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	U.1.01.01.01.000	782,26	99.168,80	99.168,80	99.168,80	99.168,80
					di cui già imp.	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00
12 5 1 0608	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	U.1.01.02.01.000	73,57	23.998,85	23.998,85	23.998,85	23.998,85
					di cui già imp.	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00
12 5 1 0610	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	U.1.01.01.01.002	0,00	359.235,02	154.350,78	154.350,78	154.350,78
					di cui già imp.	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00
12 5 1 0611	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	U.1.01.02.01.000	0,00	104.190,41	43.588,66	43.588,66	43.588,66
					di cui già imp.	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00
12 5 1 0613	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	U.1.01.01.01.000	0,00	557.238,79	295.306,20	295.306,20	295.306,20
					di cui già imp.	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00
12 5 1 0614	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	U.1.01.02.01.000	0,00	165.666,25	83.394,47	83.394,47	83.394,47
					di cui già imp.	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00
12 5 1 0616	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI RUOLO (INAL)	U.1.01.02.01.000	0,00	9.575,22	6.695,82	6.695,82	6.695,82
					di cui già imp.	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente				3.354.143,49	2.190.516,33	2.190.516,33	2.190.516,33
					di cui già imp.	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente					2.206.549,72		
12 5 1 2 0103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	U.1.02.01.01.000	0,00	19.243,92	14.597,69	14.597,69	14.597,69
					di cui già imp.	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00
					cassa	0,00	0,00



Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2026)

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA		DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (V Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
MISSIONE	PROGRAMMA					TITOLO	MACROAGGR.	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
12	5	1	2	FAMI 21-27 - PROG.1038 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.02.01.01.000	0,00	1.234,40	1.106,86	1.106,86	1.106,86
						competenza di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00
						cassa		1.106,86		
12	5	1	2	FAMI 21-27 - PROG.1055 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.02.01.01.000	0,00	1.089,60	907,01	907,01	907,01
						competenza di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00
						cassa		907,01		
12	5	1	2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.02.01.01.000	0,00	89.517,86	74.029,18	74.029,18	74.029,18
						competenza di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00
						cassa		74.029,18		
12	5	1	2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.02.01.01.000	141,69	27.173,98	14.835,21	14.835,21	14.835,21
						competenza di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00
						cassa		14.976,90		
12	5	1	2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	U.1.02.01.01.000	66,49	8.429,34	8.429,35	8.429,35	8.429,35
						competenza di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00
						cassa		8.495,84		
12	5	1	2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	U.1.02.01.01.000	0,00	30.372,53	13.119,82	13.119,82	13.119,82
						competenza di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00
						cassa		13.119,82		
12	5	1	2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	U.1.02.01.01.000	0,00	47.119,38	25.101,03	25.101,03	25.101,03
						competenza di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00
						cassa		25.101,03		
12	5	1	2	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU INCARICHI PERSONALE NON DI RUOLO	U.1.02.01.01.000	84,00	2.726,00	2.897,20	2.897,20	2.897,20
						competenza di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00
						cassa		2.981,20		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						292,18	226.907,01	155.023,35	155.023,35	155.023,35
						competenza di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00
						cassa		155.315,53		
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi						6.894,39	226.398,71	171.737,54	171.737,54	171.737,54
12	5	1	3	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	U.1.03.02.01.000					
						competenza di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
						di cui F.P.V.		0,00	0,00	0,00
						cassa		178.571,93		
								0,00	0,00	0,00



Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2026)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Lr.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028	
12	5	1	3	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	U.1.03.02.02.000	92,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
								di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
									8.092,40	0,00	0,00
12	5	1	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	U.1.03.01.02.000	2.820,21	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
								di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									12.820,21	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	U.1.03.02.02.000	3.123,20	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
								di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									43.123,20	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	U.1.03.02.19.000	1.537,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
								di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									56.537,20	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	U.1.03.02.02.000	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
								di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									15.000,00	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	U.1.03.02.02.000	6.517,33	37.355,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00	
								di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									43.872,33	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	U.1.03.02.16.000	1,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
								di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									6.001,22	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	U.1.03.02.05.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
								di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									3.000,00	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	U.1.03.02.02.000	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
								di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									12.000,00	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	U.1.03.01.01.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
								di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									500,00	0,00	0,00



AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA										
Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2026)										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (V Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
12	5	1	3	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	U.1.03.02.04.000	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
								0,00	0,00	0,00
								12.000,00	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	U.1.03.02.01.000	29,68	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
								0,00	0,00	0,00
								34.029,68	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	U.1.03.02.02.000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								0,00	0,00	0,00
								2.000,00	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	U.1.03.02.17.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
								0,00	0,00	0,00
								3.000,00	0,00	0,00
12	5	1	3	Spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.	U.1.03.02.04.000	4.691,78	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
								0,00	0,00	0,00
								12.191,78	0,00	0,00
12	5	1	3	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	U.1.03.02.11.000	4.894,48	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00
								0,00	0,00	0,00
								10.018,48	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	U.1.03.02.16.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
								0,00	0,00	0,00
								500,00	0,00	0,00
12	5	1	3	AGGI DI RISCOSSIONE	U.1.03.02.17.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
								0,00	0,00	0,00
								500,00	0,00	0,00
12	5	1	3	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	U.1.03.02.19.000	2.135,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
								1.525,00	0,00	0,00
								4.635,00	0,00	0,00
12	5	1	3	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	U.1.03.02.02.000	0,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
								0,00	0,00	0,00
								30.000,16	0,00	0,00



Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2026)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTUALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2028	
12	5	3		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (SERVIZI AUSILIARI)	U.1.03.02.13.000	66.159,44	225.000,00	166.000,00	166.000,00	
	0177					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	
							0,00	234.675,44	0,00	
12	5	3		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (organizzazione eventi)	U.1.03.02.02.000	0,00	18.409,21	15.000,00	15.000,00	
	0178					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	
							0,00	15.000,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
12	5	1		SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	U.1.03.02.04.000	53.413,00	0,00	0,00	0,00	
	1501					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
12	5	1		SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SERVIZI INFORMATICI VOLTI A MIGLIORARE LE CAPACITA' GESTIONALI ED OPERATIVE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	U.1.03.02.19.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1502					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	
							0,00	53.413,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	80.000,00	0,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi							743.786,92	636.716,54	636.716,54	636.716,54
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.525,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							871.482,03	0,00	0,00	
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti										
12	5	1		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI	U.1.04.04.01.000	1.232.539,31	885.945,91	900.000,00	900.000,00	
	0170					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	2.132.539,31	0,00	
12	5	1		PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1038 - SPESE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	U.1.04.04.01.000	0,00	1.031.608,97	1.104.240,00	1.104.240,00	
	0190					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	1.104.240,00	0,00	
12	5	1		PROGETTO FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COSTI INDIRETTI	U.1.04.04.01.001	75.955,45	73.271,03	78.480,00	78.480,00	
	0194					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	154.435,45	0,00	
12	5	1		PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1055 - SPESE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	U.1.04.04.01.000	0,00	437.257,77	546.600,00	546.600,00	
	0195					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	546.600,00	0,00	
12	5	1		PROGETTO FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COSTI INDIRETTI	U.1.04.01.01.000	0,00	47.102,80	39.240,00	39.240,00	
	0199					competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	39.240,00	0,00	

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2026)

MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
12	5	1	4	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	0,00	268.585,90	178.854,78	178.854,78	178.854,78
				0302			di cui già imp. 0,00	di cui già imp. 0,00	di cui già imp. 0,00
							di cui F.P.V. 0,00	di cui F.P.V. 0,00	di cui F.P.V. 0,00
							cassa 178.854,78	cassa 178.854,78	cassa 178.854,78
12	5	1	4	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE A TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ - legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	1	4	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI ED INIZIATIVE A TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1504							di cui già imp. 0,00	di cui già imp. 0,00	di cui già imp. 0,00
							di cui F.P.V. 0,00	di cui F.P.V. 0,00	di cui F.P.V. 0,00
							cassa 500.000,00	cassa 500.000,00	cassa 500.000,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						3.243.772,38	2.847.414,78	2.847.414,78	2.847.414,78
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti						0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	1	10	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	93.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0164			di cui già imp. 0,00	di cui già imp. 0,00	di cui già imp. 0,00
							di cui F.P.V. 0,00	di cui F.P.V. 0,00	di cui F.P.V. 0,00
							cassa 93.000,00	cassa 93.000,00	cassa 93.000,00
12	5	1	10	ASSICURAZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0165			di cui già imp. 0,00	di cui già imp. 0,00	di cui già imp. 0,00
							di cui F.P.V. 0,00	di cui F.P.V. 0,00	di cui F.P.V. 0,00
							cassa 300,00	cassa 300,00	cassa 300,00
12	5	1	10	SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0168			di cui già imp. 0,00	di cui già imp. 0,00	di cui già imp. 0,00
							di cui F.P.V. 0,00	di cui F.P.V. 0,00	di cui F.P.V. 0,00
							cassa 2.000,00	cassa 2.000,00	cassa 2.000,00
12	5	1	10	FONDO DI RISERVA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				0301			di cui già imp. 0,00	di cui già imp. 0,00	di cui già imp. 0,00
							di cui F.P.V. 0,00	di cui F.P.V. 0,00	di cui F.P.V. 0,00
							cassa 50.000,00	cassa 50.000,00	cassa 50.000,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						52.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						7.621.109,80	5.881.671,00	5.881.671,00	5.881.671,00
Spese in conto capitale						0,00	1.525,00	0,00	0,00
TITOLO 2:						0,00	8.034.556,82	0,00	0,00



Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - SPESE (anno 2026)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (V.Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi										
12	5	2	2	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	U.2.02.01.07.000	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	20.000,00	0,00	0,00
12	5	2	2	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	U.2.02.01.03.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.000,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi								23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale								22.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie								7.643.109,80	5.904.671,00	5.904.671,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								7.643.109,80	5.904.671,00	5.904.671,00
MISSIONE 99: Servizi per conto terzi										
PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro										
TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro										
MACROAGGREGATO 1: Uscite per partite di giro										
99	1	7	1	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMICI	U.7.01.99.03.000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.000,00	0,00	0,00
99	1	7	1	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	U.7.01.03.01.000	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	17.000,00	0,00	0,00
99	1	7	1	VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	U.7.01.02.02.000	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
							di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	15.000,00	0,00	0,00




**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2026
PARTE ENTRATA**

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
			Previsioni anno 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in aumento in diminuzione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.938.438,80	0,00	
Fondo di cassa		6.285.671,58	4.978.711,93	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		0,00	0,00	
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA 5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio				
TITOLO 1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO				
20101.01.0500 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	3.904.671,00	3.904.671,00	0,00
20101.01.0501 - FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	350.000,00	200.000,00	0,00
Totale TITOLO 1 - CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO	0,00	4.104.671,00	4.104.671,00	0,00
TITOLO 2 - TRAFERIMENTI CORRENTI				
30500.99.0510 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	3.659,74	3.659,74	0,00	0,00
20105.01.0521 - CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI (FAMI 21-27)	0,00	1.600.000,00	1.800.000,00	200.000,00
Totale TITOLO 2 - TRAFERIMENTI CORRENTI	3.659,74	1.600.000,00	1.800.000,00	200.000,00
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO				
90100.99.0530 - RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
90100.03.0540 - RITENUTE ACCONTO IRPEF	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
90100.02.0541 - RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00



**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2026
PARTE ENTRATA**

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI STRIPERISCE IL BILANCIO (2025)	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI STRIPERISCE IL BILANCIO (2025)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
			Previsioni anno 2026	Previsioni rispetto all'anno precedente in aumento in diminuzione
90100.02.0542 - RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
			23.000,00	
90100.01.0543 - RITENUTE SPLIT PAYMENT	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
			60.000,00	
90100.03.0544 - RITENUTE INPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			20.000,00	
Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
			138.000,00	
Totale PROGRAMMA 5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni	3.659,74	5.842.671,00	6.042.671,00	200.000,00
			6.046.330,74	
Totale MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.659,74	5.842.671,00	6.042.671,00	200.000,00
			6.046.330,74	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.659,74	7.781.109,80	6.042.671,00	200.000,00
			11.025.042,67	




**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2026
PARTE SPESA**

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	Previsioni		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio
			dell'anno cui si riferisce il bilancio		
			Previsioni anno 2026	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in aumento in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		0,00			0,00
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA 5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PER IL GARANTE					
12051.03.0101 - INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	6.834,39	226.398,71 226.398,71	previdone di competenza previdone di cassa	171.737,54 178.571,93	0,00 -54.661,17
12051.01.0102 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	13.664,77	26.892,82 26.892,82	previdone di competenza previdone di cassa	13.664,77 27.329,54	0,00 -13.228,05
12051.02.0103 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	0,00	19.243,92 19.243,92	previdone di competenza previdone di cassa	14.597,69 14.597,69	0,00 -4.646,23
Totale MACROAGGREGATO 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PER	20.499,16	272.535,45 272.535,45	previdone di competenza previdone di cassa	200.000,00 220.499,16	0,00 -72.535,45
MACROAGGREGATO 2 - FUNZIONAMENTO PERSONALE					
12051.01.0118 - SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	1.453,73	40.000,00 62.766,30	previdone di competenza previdone di cassa	40.000,00 41.463,73	0,00 0,00
12051.01.0191 - FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	0,00	14.522,36 15.585,08	previdone di competenza previdone di cassa	13.021,85 13.021,85	0,00 -1.500,51
12051.01.0192 - FAMI 21-27 - PROG. 1038 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	0,00	3.514,41 4.134,79	previdone di competenza previdone di cassa	3.151,29 3.151,29	0,00 -363,12
12051.02.0193 - FAMI 21-27 - PROG.1038 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	1.234,40 1.452,85	previdone di competenza previdone di cassa	1.106,86 1.106,86	0,00 -127,54
12051.01.0196 - FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AGIA	0,00	12.818,79 12.818,79	previdone di competenza previdone di cassa	10.670,69 10.670,69	0,00 -2.148,10




**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2026
PARTE SPESA**

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		in diminuzione
			Previsioni anno 2026	in aumento	
12051.01.0197 - FAMI 21-27 - PROG. 1055 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	0,00	3.102,15 3.102,15	2.582,31 2.582,31	0,00	-519,84
12051.02.0198 - FAMI 21-27 - PROG. 1055 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	1.089,60 1.089,60	907,01 907,01	0,00	-182,59
12051.01.0601 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,01	1.076.033,79 1.115.412,95	870.931,53 870.931,54	0,00	-205.102,26
12051.01.0602 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	4,04	461.316,90 495.841,78	313.221,73 313.225,77	0,00	-148.095,17
12051.02.0603 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	0,00	89.517,86 98.989,77	74.029,18 74.029,18	0,00	-15.488,68
12051.01.0604 - TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	54,99	319.686,27 342.053,20	174.531,87 174.586,86	0,00	-145.154,40
12051.01.0605 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	0,02	77.182,66 83.141,83	42.236,71 42.236,73	0,00	-34.945,95
12051.02.0606 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	141,69	27.173,98 29.268,04	14.835,21 14.976,90	0,00	-12.338,77
12051.01.0607 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	782,26	99.168,80 103.888,92	99.168,80 99.951,06	0,00	0,00
12051.01.0608 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO	73,57	23.998,85 25.137,44	23.998,85 24.072,42	0,00	0,00




**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2026
PARTE SPESA**

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni anno 2026	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
			previsione di competenza	previsione di cassa		in aumento	in diminuzione
12051.02.0609 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENZIALE	66,49	8.429,34 8.830,55	previsione di competenza	previsione di cassa	8.429,35 8.495,84	0,01	0,00
12051.01.0610 - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	359.235,02 366.691,39	previsione di competenza	previsione di cassa	154.350,78 154.350,78	0,00	-204.884,24
12051.01.0611 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	104.190,41 107.709,47	previsione di competenza	previsione di cassa	43.588,66 43.588,66	0,00	-60.601,75
12051.02.0612 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	30.372,53 31.920,41	previsione di competenza	previsione di cassa	13.119,82 13.119,82	0,00	-17.252,71
12051.01.0613 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	557.238,79 569.595,74	previsione di competenza	previsione di cassa	295.306,20 295.306,20	0,00	-261.932,59
12051.01.0614 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	165.666,25 171.498,15	previsione di competenza	previsione di cassa	83.394,47 83.394,47	0,00	-82.271,78
12051.02.0615 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO	0,00	47.119,38 49.684,58	previsione di competenza	previsione di cassa	25.101,03 25.101,03	0,00	-22.018,35
12051.01.0616 - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI RUOLO (INAIL)	0,00	9.575,22 9.575,22	previsione di competenza	previsione di cassa	6.695,82 6.695,82	0,00	-2.879,40
12051.02.0617 - ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU INCARICHI PERSONALE NON DI RUOLO	84,00	2.726,00 3.150,00	previsione di competenza	previsione di cassa	2.897,20 2.981,20	171,20	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - FUNZIONAMENTO	2.660,80	3.534.913,76 3.713.339,00	previsione di competenza	previsione di cassa	2.317.277,22 2.319.838,02	171,21	-1.217.807,75
MACROAGGREGATO 3 - FUNZIONAMENTO CONSUMI INTERMEDI							




BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINEDELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni anno 2026	Previsioni rispetto all'anno precedente in diminuzione
			in aumento	in diminuzione		
12051.03.0130 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	92,40	8.000,00 8.092,40	8.000,00	0,00	8.000,00 8.092,40	0,00
12051.03.0131 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	2.820,21	16.000,00 18.749,82	16.000,00	0,00	10.000,00 12.820,21	-6.000,00
12051.03.0132 - SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.123,20	34.000,00 42.540,00	34.000,00	6.000,00	40.000,00 43.123,20	0,00
12051.03.0133 - SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	1.537,20	55.000,00 80.375,80	55.000,00	0,00	55.000,00 56.537,20	0,00
12051.03.0134 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00
12051.03.0136 - SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	6.517,33	37.355,00 54.377,21	37.355,00	0,00	37.355,00 43.872,33	0,00
12051.03.0137 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1,22	6.000,00 6.081,89	6.000,00	0,00	6.000,00 6.001,22	0,00
12051.03.0138 - SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00
12051.03.0142 - SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00
12051.03.0143 - SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	0,00	500,00 500,00	500,00	0,00	500,00 500,00	0,00
12051.03.0144 - SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00
12051.03.0145 - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	29,68	34.000,00 45.540,00	34.000,00	0,00	34.000,00 34.029,68	0,00
12051.03.0149 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00




**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2026
PARTE SPESA**

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni	
				Previsioni anno 2026	Previsioni in aumento in diminuzione
12051.03.0150 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12051.03.0153 - Spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.	4.691,78	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		15.565,83	12.191,78	12.191,78	0,00
12051.10.0154 - SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	93.000,00	500,00	500,00	500,00	-500,00
		93.500,00	93.000,00	93.000,00	0,00
12051.10.0155 - ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	300,00	0,00
12051.03.0156 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	4.894,48	5.124,00	5.124,00	5.124,00	0,00
		5.124,00	10.018,48	10.018,48	0,00
12051.03.0157 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	0,00
12051.10.0158 - SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12051.03.0159 - AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	0,00
12051.03.0160 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2.135,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		6.160,00	4.635,00	4.635,00	0,00
12051.03.1501 - SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	53.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.082,00	53.413,00	53.413,00	0,00
12051.03.1502 - SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SERVIZI INFORMATICI VOLTI A MIGLIORARE LE CAPACITA' GESTIONALI ED OPERATIVE - fondi di cui alla legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - FUNZIONAMENTO CONSUMI	252.555,50	246.479,00	255.979,00	16.000,00	-6.500,00
		594.988,95	508.534,50		
MACROAGGREGATO 4 - INTERVENTI					
12051.04.0170 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI	1.232.539,31	885.945,91	900.000,00	14.054,09	0,00
		2.884.522,34	2.132.539,31		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni anno 2026	Previsioni VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
			previsione di competenza	previsione di cassa		in aumento	in diminuzione
TUTELA DEI DIRITTI							
12051.03.0172 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	0,16	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12051.03.0177 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (SERVIZI AUSILIARI)	66.159,44	225.000,00 384.428,81	166.000,00 234.675,44	0,00	166.000,00 234.675,44	0,00	-59.000,00
12051.03.0178 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI (organizzazione eventi)	0,00	18.409,21	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-3.409,21
12051.04.0190 - PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1038 - SPESE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	0,00	1.031.608,97	1.104.240,00	72.631,03	1.104.240,00	72.631,03	0,00
12051.04.0194 - PROGETTO FAMI 21-27 - PROG. 1038 - COSTI INDIRETTI	75.955,45	73.271,03	78.480,00	5.208,97	78.480,00	5.208,97	0,00
12051.04.0195 - PROGETTO FAMI 21-27 - PROG-1055 - SPESE PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO	0,00	437.257,77	546.600,00	109.342,23	546.600,00	109.342,23	0,00
12051.04.0199 - PROGETTO FAMI 21-27 - PROG. 1055 - COSTI INDIRETTI	0,00	47.102,80	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	-7.862,80
12051.04.1503 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE A TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' - legge 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 - comma 925)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
12051.04.1504 - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI ED INIZIATIVE A TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI MINORE ETA'	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Totale 4 - /INTERVENTI	1.874.654,36	3.248.595,69 7.061.820,14	2.879.560,00 4.756.730,36	201.236,32	2.879.560,00 4.756.730,36	201.236,32	-570.272,01



**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2026
PARTE SPESA**

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTIVAL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni anno 2026	Previsioni rispetto all'anno precedente in aumento in diminuzione
			previsione di competenza	previsione di cassa		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.150.369,82	7.302.523,90	5.652.816,22	217.407,53	5.870.223,75	-1.867.115,21
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		11.642.683,54	7.805.702,04			
MACROAGGREGATO 1 - INVESTIMENTI						
12052.02.0201 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00
12052.02.0202 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	0,00	24.971,90	20.000,00			
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.998,45	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - INVESTIMENTI	0,00	22.000,00	23.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00
Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	28.970,35	23.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00
TITOLO 3 - SOMME NON ATTRIBIBILI						
MACROAGGREGATO 1 - SOMME NON ATTRIBIBILI						
12051.10.0301 - FONDO DI RISERVA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12051.04.0302 - VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		268.585,90	178.854,78	0,00	178.854,78	-89.731,12
		268.585,90	178.854,78	0,00	178.854,78	-89.731,12
Totale MACROAGGREGATO 1 - SOMME NON ATTRIBIBILI	0,00	318.585,90	228.854,78	0,00	228.854,78	-89.731,12
Totale TITOLO 3 - SOMME NON ATTRIBIBILI	0,00	318.585,90	228.854,78	0,00	228.854,78	-89.731,12
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
MACROAGGREGATO 1 - PARTITE DI GIRO						
99017.01.0401 - ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMICI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99017.01.0402 - VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
		17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2026
PARTE SPESA**

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2025)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni anno 2026	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio VARIAZIONI rispetto all'anno precedente in aumento	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio in diminuzione
			previsione di competenza	previsione di cassa			
99017.01.0403 - VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99017.01.0404 - VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
99017.01.0405 - VERS. RITENUTE SPLIT PAYMENT	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
99017.01.0406 - VERS. RITENUTE INPS	0,00	63.762,53	63.762,53	0,00	61.226,77	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - PARTITE DI GIRO	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
<i>Totale TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</i>	<i>0,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale PROGRAMMA 5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni	2.150.369,82	7.781.109,80	7.781.109,80	218.407,53	6.042.671,00	218.407,53	-1.956.846,33
Totale MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.150.369,82	7.781.109,80	7.781.109,80	218.407,53	6.042.671,00	218.407,53	-1.956.846,33
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.150.369,82	7.781.109,80	7.781.109,80	218.407,53	6.042.671,00	218.407,53	-1.956.846,33
		12.132.002,32	12.132.002,32		8.196.783,59		



AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2025

A) FONDO DI CASSA ESISTENTE AL 01/01/2025		Euro	6.285.671,58
Somme riscosse dal 01/01/2025 AL 14/10/2025			
a) in conto competenza	Euro	4.035.144,40	
c) in conto residui	Euro	0,00	
B) TOTALE DELLE SOMME RISCOSE		Euro	4.035.144,40
Somme pagate dal 01/01/2025 al 14/10/2025			
a) in conto competenza	Euro	3.028.476,97	
c) in conto residui passivi	Euro	2.313.627,08	
C) TOTALE DEI PAGAMENTI ESEGUITI		Euro	5.342.104,05
D) FONDO DI CASSA AL 14/10/2025 (A+B-C)		Euro	4.978.711,93
Riscossioni previste dal 14/10/2025 al 31/12/2025			
a) in conto residui	Euro		
b) in conto competenza	Euro	1.026.167,75	
E) TOTALE		Euro	1.026.167,75
Pagamenti previsti dal 14/10/2025 al 31/12/2025			
a) in conto competenza	Euro	712.000,00	
c) in conto residui	Euro	405.000,00	
F) TOTALE		Euro	1.117.000,00
G) FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2025 (D+E-F)		Euro	4.887.879,68
Residui attivi al 31/12/2025 dell'esercizio 2025			
	Euro	0,00	
degli anni precedenti al 2025			
	Euro	3.659,74	
H) TOTALE		Euro	3.659,74
Residui passivi presunti al 31/12/2025 dell'esercizio 2025			
	Euro	1.183.000,00	
degli anni precedenti al 2025			
	Euro	1.630.000,00	
I) TOTALE		Euro	2.813.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2025 (G+H-I)		Euro	2.078.539,42
<i>di cui parte vincolata Spese personale</i>		<i>Euro</i>	<i>1.265.165,06</i>
<i>di cui parte vincolata FAMl</i>		<i>Euro</i>	<i>35.104,37</i>
L) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO AL 31.12.2025		Euro	778.269,99

25A06783



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linezolid, «Linezolid Demo»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 457 del 15 dicembre 2025

Codice pratica: RU/2025/021.

Procedura europea n. PT/H/1143/001/E/002.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LINEZOLID DEMO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Demo S.A. Pharmaceutical Industry, con sede legale e domicilio fiscale in National Road Athens-Lamia 21 Km, 14568, Krioniri, Attikis, Grecia.

Confezioni:

«2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in PP da 300 ml - A.I.C. n. 052001017 (in base 10) 1KLY7T (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 2 flaconi in PP da 300 ml - A.I.C. n. 052001029 (in base 10) 1KLY85 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconi in PP da 300 ml - A.I.C. n. 052001031 (in base 10) 1KLY87 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in PP da 300 ml - A.I.C. n. 052001043 (in base 10) 1KLY8M (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in PP da 300 ml - A.I.C. n. 052001056 (in base 10) 1KLY90 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 25 flaconi in PP da 300 ml - A.I.C. n. 052001068 (in base 10) 1KLY9D (in base 32).

Principio attivo: linezolid.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Pharmaceutical Industry, con sede legale e domicilio fiscale in National Road Athens-Lamia 21 Km, 14568, Krioniri, Attikis, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quarter, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agencia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità illimitata come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06848



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoviraxlabiale»

Estratto determina IP n. 918 del 1° dicembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del ZOVIRAX 50 MG/G CREMA - 1 TUBO DE 2 G dalla Spagna con numero di autorizzazione 56780 C.N. 969659.7, intestato alla società Haleon Spain, S.A. C/ Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) e prodotto da Glaxosmithkline Consumer Healthcare GMBH & CO. KG, Barthstrasse 4, 80339 München, Germania e da Haleon Germany GMBH, Barthstrasse 4, 80339 München, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: ZOVIRAXLABIALE «5% CREMA» tubo da 2 g.

Codice A.I.C.: 049354020 (in base 10), 1H2594 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione:

un grammo di crema contiene:

principio attivo: 50 mg di aciclovir;

eccipienti: alcool cetostearilico, glicole propilenico (E1520), polossamero 407, sodio laurilsolfato, vaselina bianca, paraffina liquida, dimeticone, arlancel 165, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette la seguente frase:

5. Conservazione di Zoviraxlabiale

Conservare nella confezione originale

Officina di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Corzano (MI);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZOVIRAXLABIALE «5% crema» tubo da 2 g.

Codice A.I.C.: 049354020.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOVIRAXLABIALE «5% crema» tubo da 2 g.

Codice A.I.C.: 049354020.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imbustaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imbustaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06849

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 938 del 2 dicembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOMAC 40 MG 56 ENTEROTABLETTER dalla Norvegia con numero di autorizzazione Mtnr 8141 Vnr. 435160, intestato alla società Takeda AS Postboks 205 1372 Asker - Norvegia e prodotto da Takeda GmbH Officina di Oranienburg Lehnitzstraße 70 - 98 16515 Oranienburg - Germania e da Delpharm Novara S.r.l. Via Crosa, 86 28065 - Cerano (NO) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister al/al.

Codice A.I.C.: 043320112 (in base 10) 19B0TJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 40 mg di pantoprazolo (come sodio sesquidrato);
eccipienti:

nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crosopovidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico (E1 520), acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister al/al.

Codice A.I.C. n. 043320112.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura


Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister al/al.

Codice A.I.C. n. 043320112.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025,



recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06850

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 831 del 29 maggio 2025, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Briladona».

L'estratto della determina IP n. 831 del 29 maggio 2025, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Briladona», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del 14 novembre 2025, si intende annullato in quanto già riprodotto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 263 del 12 novembre 2025.

25A06872

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Rettifica del comunicato concernente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Farina di Neccio della Garfagnana».

Con riferimento al comunicato in oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2025, si comunica che ovunque ricorrono le parole «indicazione geografica protetta» deve intendersi «denominazione di origine protetta».

25A06825

MINISTERO DELL'INTERNO

**Conclusione del procedimento avviato nei confronti del
Comune di Giugliano in Campania**

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 ottobre 2025, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Giugliano in Campania (Napoli).


Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno: www.interno.gov.it

25A06912

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-296) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 2 2 *

€ 1,00

